

06

2018

# / RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

---

La rassegna delle principali sentenze  
in materia di diritto tributario,  
societario, penale, fallimentare  
e del lavoro.



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

/ RASSEGNA DI  
**GIURISPRUDENZA**

La Rassegna di giurisprudenza n. 6/2018 riporta le principali sentenze di interesse in materia di diritto tributario, societario, penale, fallimentare e del lavoro depositate nel corso del mese di giugno 2018

# INDICE

01/ Fisco	<b>5</b>
02/ Società, obbligazioni e contratti	<b>20</b>
03/ Attività finanziarie	<b>27</b>
04/ Procedure concorsuali	<b>30</b>
05/ Penale	<b>34</b>
06/ Professionisti	<b>44</b>
07/ Lavoro	<b>46</b>



# 01 / FISCO

---

## **Agevolazioni prima casa** **Decadenza per alienazione** **infraquinquennale - Riacquisto entro** **1 anno della nuda proprietà - Non** **impedisce la decadenza**

La decadenza dall'agevolazione prima casa, in ipotesi di alienazione dell'immobile agevolato prima del decorso di 5 anni dall'acquisto, non può essere evitata dall'acquisto della sola nuda proprietà su altro immobile, entro 1 anno dall'alienazione, anche ove il contribuente concretamente abiti l'immobile.

Infatti, sebbene il nuovo acquisto possa usufruire nuovamente dell'agevolazione, il diritto acquistato non è idoneo, di per sé, a consentire all'acquirente di adibire il nuovo acquisto ad abitazione principale dell'acquirente e tale condizione, pur non essendo rilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, è, però, elemento costitutivo essenziale della diversa fattispecie che impedisce la decadenza, a norma dell'ultimo periodo del co. 3 della nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

Il fatto che, in concreto, l'immobile sia poi utilizzato come abitazione, non deriva dal titolo acquistato entro l'anno, ma da accordi o contratti intervenuti tra gli altri titolari di diritti sul bene e, quindi, non rileva ai fini del perfezionamento della fattispecie impeditiva della decadenza.

---

*Cass. 28.6.2018 n. 17148*

## **Imposte dirette**

### **Redditi diversi - Plusvalenze** **immobiliari - Cessione di terreni** **- Plusvalenza - Donazione ai figli -** **Simulazione - Insussistenza**

La donazione a figli e coniuge del terreno poi da questi venduto non può ritenersi simulata (al fine di azzerare la plusvalenza sulla cessione di terreno ex artt. 67 e 68 del TUIR) per il solo fatto che sia intervenuta tra parenti e neppure ove vi sia la prova che le trattative con gli acquirenti siano state condotte dal donante. Ciò, infatti, non basta ad escludere la possi-

bilità che il donante abbia agito con *animus donandi*, volendo arricchire i figli ed il coniuge del corrispettivo risultante dalla vendita.

La prova del fatto che il corrispettivo della vendita sia stato incassato dai donatari in tal caso, è idonea a suffragare l'intento liberale.

Nel contesto familiare, non può non tenersi conto della libertà di pianificazione successoria da parte dei genitori. Né il vantaggio fiscale ottenuto basta a dimostrare la simulazione, atteso che nulla vieta al contribuente di scegliere la soluzione negoziale meno onerosa sul piano fiscale.

.....  
Cass. 28.6.2018 n. 17128

## **IVA**

### **Detrazione - Operazioni oggettivamente inesistenti - Diniego del diritto alla detrazione IVA**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza 27.6.2018 cause riunite C-459/17 e C-460/17, ha affermato che, al ricorrere di un'operazione oggettivamente inesistente:

- è negato il diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cessionario o committente dell'operazione;
- non è configurabile la buona fede del cessionario o committente, in capo al quale ricorre comunque l'onere di dimostrare di essere in possesso delle condizioni per fruire del diritto alla detrazione.

Ai fini della detrazione IVA, non è quindi sufficiente essere in possesso di una valida fattura di acquisto, ma è imprescindibile verificare che l'operazione per la quale è stata emessa fattura integri un'autentica cessione di beni o prestazione di servizi.

.....  
Corte di Giustizia UE 27.6.2018 cause riunite C-459/17 e C-460/17

## **Accertamento**

### **Dichiarazioni - Dichiarazione redatta per errore sul modello dell'anno precedente - Emendabilità**

La dichiarazione redatta sulla base del mo-

dello previsto per l'anno precedente, è affetta dal vizio della nullità, tuttavia, bisogna considerare il principio di emendabilità degli errori commessi in sede dichiarativa in ambito processuale.

Quindi, tale circostanza non osta a che il contribuente possa opporsi in sede contenziosa alla pretesa impositiva dell'Amministrazione, facendo valere gli errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria.

.....  
Cass. 26.6.2018 n. 16244

## **Processo tributario**

### **Organi speciali di giurisdizione tributaria - Giudici tributari - Concorso per Presidente di Commissione e sezione e Vicepresidente di sezione delle C.T. - Esclusione per giudici non togati**

Non contrasta né con il diritto comunitario (principio di non discriminazione sancito dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Ue, dal Trattato dell'Ue e dalla CEDU) né con la legislazione italiana (artt. 3, 97, 11, 117 e 107 Cost.) il bando di concorso contenente la clausola che riserva i posti per la carica di Presidente di Commissione Tributaria e Presidente di sezione ai soli giudici togati di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del DLgs. 545/92 (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari).

Tale soluzione risulta coerente con la possibilità derogare al principio del concorso pubblico aperto, purché sussistano esigenze di buon andamento della Pubblica Amministrazione e idonee ragioni di interesse pubblico.

.....  
TAR Lazio 26.6.2018 n. 7148

## **Imposte dirette**

### **Disposizioni generali - Residenza fiscale delle persone fisiche - Soggetto non iscritto all'AIRE ma residente in Inghilterra - Criterio formale**

Le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente in Italia si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall'art.

2 del TUIR, in ogni caso residenti e, pertanto, soggetti passivi di imposta in Italia. Di conseguenza, atteso che l'iscrizione anagrafica risulta preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano.

.....  
*Cass. 25.6.2018 n. 16634*

## **Agevolazioni prima casa**

### **Condizioni agevolative - Trasferimento della residenza nel Comune - Coniugi in comunione - Residenza della famiglia**

Il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra i coniugi acquirenti, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune e ciò sia in caso di acquisto separato dell'immobile che in caso di acquisto congiunto dell'abitazione.

.....  
*Cass. 22.6.2018 n. 16604*

## **Riscossione tramite ruolo**

### **Cartella di pagamento - Rateizzazione - Interessi da dilazione delle somme - Conteggio sugli importi dovuti a titolo di sanzione**

L'art. 2 co. 3 del DLgs. 472/97 stabilisce che le somme dovute a titolo di sanzioni non producono interessi.

In ragione di ciò, è illegittima la condotta di Agenzia delle Entrate-Riscossione che, sulle somme oggetto di dilazione iscritte a ruolo incluse le sanzioni, conteggi gli interessi da dilazione di cui all'art. 21 del DPR 602/73.

Ciò "trova applicazione anche nell'ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni".

.....  
*Cass. 22.6.2018 n. 16553*

## **Accertamento e controlli**

### **Poteri degli uffici - Rifiuto di esibizione dei documenti - Informazioni non espressamente richieste nel questionario - Estratti conto già in possesso degli uffici**

La preclusione probatoria dell'art. 32 del DPR 600/73 opera solo in presenza di una esplicita e circostanziata richiesta degli uffici, dunque non con riferimento a documenti cui non vi era cenno nel questionario.

Inoltre, bisogna rammentare che, per effetto dell'art. 6 co. 4 della L. 212/2000, al contribuente non possono essere richiesti documenti già in possesso degli uffici finanziari.

Quindi, se, in occasione di incontri finalizzati all'adesione relativi a pregresse annualità, il contribuente aveva già prodotto all'Ufficio determinati estratti conto (relativi ad annualità ulteriori rispetto a quelle oggetto di adesione), in merito a questi alcuna eccezione di inutilizzabilità può essere opposta.

.....  
*Cass. 22.6.2018 n. 16548*

## **Tributi locali**

### **TARSU - TIA - Natura privatistica - Applicabilità dell'IVA**

La natura "privatistica" della TIA2 (Tariffa Integrata Ambientale) è stata definitivamente confermata dall'art. 14 co. 33 del DL 78/2010, recante l'interpretazione autentica dell'art. 238 del DLgs. 152/2006, istitutivo della Tariffa. Pertanto, laddove essa sia stata adottata da un Comune a decorrere dal 30.6.2010, esercitando la specifica facoltà concessa dall'art. 5 co. 2-*quater* del DL 208/2008, risulta legittima l'applicazione dell'IVA sulle relative fatture.

La norma di cui all'art. 14 co. 33 del DL 78/2010, stante l'espresso riferimento alla sola TIA2, nonché la consolidata giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione in materia, non ha natura interpretativa della TIA genericamente intesa, per cui non può ritenersi riferibile alla TIA1, che mantiene natura di tributo. Ciò vale anche con riguardo al periodo di transizione compreso tra la data della formale

abrogazione della TIA1 e la data del 30.6.2010 (periodo in cui la TIA1 ha continuato ad avere esclusiva applicazione in attesa dell'applicazione della TIA2).

Non depone in senso contrario neppure Cass. SS.UU. n. 17113/2017, con la quale è stato riconosciuto che la TIA1 e la TIA2 presentano le medesime caratteristiche.

.....  
Cass. 21.6.2018 n. 16332

## **Riscossione**

### **Fermo dei beni mobili registrati - Veicoli strumentali all'attività d'impresa - Registro dei beni ammortizzabili**

L'art. 86 del DPR 602/73 inibisce il fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'attività d'impresa del contribuente.

Ove i mezzi sottoposti a fermo siano iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, ciò costituisce un indizio di strumentalità, pertanto, in assenza di deduzioni concrete ad opera del concessionario della riscossione, il fermo va annullato.

.....  
C.T. Reg. Palermo 21.6.2018 n. 2580/1/18

## **Imposte dirette**

### **Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Trasfertisti - Criteri di individuazione - Indennità erogate ai dipendenti - Natura interpretativa dell'art. 7-quinquies del DL 193/2016 convertito**

Nel caso di lavoratori aventi la sede di lavoro indicata nella lettera di assunzione e di omessa erogazione delle indennità nelle ipotesi di trasferte nell'area comunale in cui ha sede l'azienda e di assenza per ferie, permessi e malattia, tale fattispecie non può essere disciplinata dal co. 6 dell'art. 51 del TUIR. In questi casi, infatti, sono assenti i requisiti espressamente previsti dall'art. 7 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), ossia:

- mancata indicazione della sede di lavoro

- nel contratto o nella lettera di assunzione;
- svolgimento di un'attività lavorativa caratterizzata da una continua mobilità del dipendente;
- erogazione a favore del dipendente di un'indennità o di una maggiorazione di retribuzione in modo fisso (senza l'effettiva distinzione di dove e di quando la trasferta si è svolta) per lo svolgimento di un'attività lavorativa in luoghi sempre diversi.

La contestuale assenza di tali requisiti non rende possibile l'applicazione del co. 6 dell'art. 51 del TUIR; ne consegue che l'indennità di trasferta deve essere disciplinata ai sensi del co. 5 dell'art. 51 del TUIR.

.....  
Cass. 20.6.2018 n. 16263

## **IRES**

### **Determinazione del reddito complessivo - Riporto delle perdite - Sospensione per pregiudizialità - Rettifica perdite - Accertamenti su anni successivi**

Nel processo tributario, trova applicazione la sospensione del processo per pregiudizialità, ex art. 295 c.p.c.

L'accertamento impugnato (il cui processo avrebbe dovuto essere sospeso) era consequenziale alle rettifiche operate su precedenti anni d'imposta, ove venivano azzerate le perdite della società.

.....  
Cass. 20.6.2018 n. 16212

## **Accertamento**

### **Società di persone - Accertamento sul reddito impugnato dalla società e dai soci - Accertamento del socio oggetto di un separato giudizio**

Il vincolo del litisconsorzio necessario impone che, nelle liti relative alle società di persone relativamente ai tributi imputati per trasparenza, tutti i litisconsorti (società e soci), debbano partecipare al processo.

Tuttavia, "la partecipazione di tutti i soci al presente giudizio, relativo al reddito societa-

rio, fa sì che la sentenza resa in questo giudizio sia ad essi opponibile". In altri termini, c'è il sostanziale rispetto dell'art. 14 del DLgs. 546/92, secondo cui se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti devono partecipare al processo.

Nella fattispecie in oggetto l'accertamento sul reddito societario era stato impugnato dalla società ma anche dai soci, e uno dei due soci, raggiunto dall'atto sul maggior reddito di partecipazione, aveva instaurato un diverso processo, che non era stato oggetto di riunione.

.....  
*Cass. 20.6.2018 n. 16204*

## **IRES**

### **Determinazione del reddito complessivo - Società non operative - Immobili concessi in usufrutto ai soci - Rilevanza**

Ai fini del test di operatività e della determinazione del reddito minimo di cui all'art. 30 della L. 724/94 rilevano gli immobili concessi in usufrutto al socio persona fisica della società (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate 94/2005, circ. Agenzia delle Entrate 25/2007 § 3.2.2 e circ. Agenzia delle Entrate 44/2007, § 4.4).

.....  
*Cass. 20.6.2018 n. 16204*

## **Tributi locali**

### **IRAP - Presupposto oggettivo - Autonoma organizzazione - Agenti di commercio - Esclusione da IRAP - Condizioni**

È escluso da IRAP l'agente di commercio che, nell'esercizio della propria attività, utilizza, nel contempo:

- due autovetture;
  - un immobile preso in leasing e locato a terzi.
- Infatti, il possesso di due autovetture è giustificato dal lavoro di agente di commercio plurimandatario per le Regioni dell'Italia centrale (che richiede continui e lunghi viaggi), mentre i canoni di locazione sono ricavi derivanti dall'esercizio di un'attività ausiliaria e, come

tale, svolta dal soggetto senza "organizzazione di capitali o lavoro altrui".

.....  
*C.T. Prov. Macerata 20.6.2018 n. 209/1/18*

## **Processo tributario**

### **Organi e oggetto della giurisdizione tributaria - Atti impugnabili - Tassatività degli atti impugnabili - Omessa notifica della cartella di pagamento - Provvedimento di autorizzazione della rateizzazione - Dies a quo per impugnare la cartella**

Il termine di 60 giorni per impugnare la cartella di pagamento non notificata inizia a decorrere dal giorno in cui è stato espresso parere favorevole alla rateizzazione del debito tributario e non da quando il contribuente è entrato in possesso dell'estratto di ruolo.

.....  
*Cass. 18.6.2018 n. 16098*

## **IVA**

### **Detrazione - Detrazione per gli enti non commerciali - Gestione di un bar ristorante - Natura commerciale dell'attività**

In linea di principio, l'attività di gestione di un bar ristorante da parte di un ente non lucrativo potrebbe essere qualificata come "non commerciale", ai fini dell'IVA (art. 4 del DPR 633/72) e delle imposte sui redditi (art. 148 del TUIR, nel testo vigente "ratione temporis"), qualora sia:

- strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'ente;
- svolta solo in favore degli associati.

Peraltro, risulta consolidato l'assunto per cui l'attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo e deve, dunque, ritenersi ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale (cfr. Cass. 30.6.2006 n. 15191 e Cass. 30.11.2012 n. 21406).

.....  
*Cass. 15.6.2018 n. 15865*

## IVA

### Operazioni non imponibili - Cessioni all'esportazione - *Plafond* IVA - Assenza dello *status* di esportatore abituale - Conseguenze

Con riguardo ad acquisti e importazioni di beni e servizi effettuati senza pagamento dell'IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) da un soggetto non in possesso dello *status* di esportatore abituale, la Corte di Cassazione ha sancito che:

- la non imponibilità IVA riconosciuta alle predette operazioni non riguarda la sussistenza del debito IVA bensì l'esecutività dello stesso;
- la fruizione del meccanismo del *plafond* non esclude la detrazione dell'imposta, ma blocca solamente l'esecutività del debito IVA a fronte del maggior credito "ontologicamente" correlato all'attività di esportatore abituale;
- in assenza della qualità di esportatore abituale, pertanto, viene meno anche il limite all'esecutività del debito IVA risultando indifferente, a tale fine, la buona fede del cessionario o del committente interessato.

.....  
Cass. 15.6.2018 n. 15835

### Cessione d'azienda

#### Imposizione indiretta - Nozione di azienda - Conferimento d'azienda e cessione delle quote della conferitaria - Riqualficabilità in cessione d'azienda - Insussistenza - Assenza del collegamento negoziale

Tra gli atti di conferimento d'azienda e di successiva cessione delle quote della conferitaria, nel caso di specie, non si ravvisa il collegamento negoziale necessario per legittimare la riqualficazione degli atti in cessione di azienda a norma del previgente art. 20 del DPR 131/86. Nel caso di specie, infatti, alla luce delle ragioni di riorganizzazione dell'assetto industriale descritte dalle parti, deve ravvisarsi l'autonomia dei singoli atti posti in essere e delle relative cause, con la

conseguente impossibilità di individuare la sussistenza di un programma negoziale che trascenda le single operazioni, e che, quindi, legittimi la riqualficazione. A nulla rilevano, in questo contesto, le argomentazioni contrarie addotte dall'ufficio, che pretendeva di dimostrare l'esistenza di un disegno unitario sulla sola base di un presunto accordo occulto tra le parti, intervenuto prima delle trattative ufficiali documentate, che risulterebbe dalle sole indiscrezioni di stampa.

.....  
C.T. Reg. Milano 15.6.2018 n. 2772/13/18

### Monitoraggio fiscale

#### *Voluntary disclosure* - Euroritenuta - Rimborso - Esclusione

Il contribuente non è ammesso al rimborso dell'euroritenuta precedentemente versata dopo aver aderito agli inviti dell'ufficio prodotti all'esito della procedura di *voluntary disclosure*.

L'invito al pagamento delle somme in sede di collaborazione volontaria costituisce, infatti, un accertamento con adesione, in quanto viene a formarsi all'esito del controllo di dati e notizie forniti dal contribuente, dovendosi quindi applicare l'art. 2 co. 3 del DLgs. 218/97.

.....  
C.T. Prov. Brescia 14.6.2018 n. 358/2/18

### Imposta di registro

#### *Trust* - Modalità dell'imposizione

Il oggetto di causa, non potendo definirsi né "oneroso" né "operazione a contenuto patrimoniale", ove il concetto di "patrimonialità" – come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull'imposta di registro – non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera "suscettibilità di valutazione economica" della prestazione, bensì come prestazione a fronte della quale figura la pattuizione "di corrispettivi in denaro" e, quindi, onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

.....  
Cass. 13.6.2018 n. 15469

## Imposta di registro

### Fabbricati abitativi esenti IVA - Cessione a favore di impresa immobiliare - Applicazione dell'imposta di registro all'1% - Disciplina previgente

Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci.

Pertanto, anche la natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività; l'indagine sull'accertamento del predetto scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l'attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica. Pertanto, non può escludersi a priori l'applicabilità alle società cooperative della previgente aliquota dell'1% dell'imposta di registro prevista per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi, esenti da IVA ex art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72, a condizione che il trasferimento fosse effettuato nei confronti di imprese che avessero per oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di beni immobili e che nell'atto l'acquirente dichiarasse l'intenzione di ritrasferirli entro 3 anni.

.....  
*Cass. 13.6.2018 n. 15461*

## IRES

### Norme generali sul reddito d'impresa - Competenza - Indennità per ferie non godute - Deducibilità nell'esercizio di maturazione

Il costo per ferie non godute va rapportato all'e-

sercizio di competenza, in quanto maturato in quell'esercizio, senza che rilevi il fatto che il contribuente fruisca delle ferie in un periodo diverso, trattandosi di un costo certo nella sua esistenza e determinabile sulla base degli elementi risultanti alla chiusura dell'esercizio, indipendentemente dall'eventuale godimento delle ferie stesse nell'esercizio (Cass. n. 13224/2007 e n. 871/2009).

.....  
*Cass. 13.6.2018 n. 15457*

## IVA

### Presupposto oggettivo - Trasferimento coattivo di immobile - Gestione dell'immobile da parte del soggetto espropriato - Indennità di esproprio - Operazione soggetta ad IVA

Ai sensi dell'art. 14 par. 2 della direttiva 2006/112/CE, costituisce un'operazione soggetta ad IVA il trasferimento coattivo della proprietà di un bene immobile appartenente a un soggetto passivo IVA a favore dell'Erario di uno Stato membro, eseguito dietro pagamento di un'indennità. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui:

- la stessa persona rappresenta contemporaneamente l'amministrazione espropriante e il soggetto espropriato;
- il titolare del potere di disporre del bene è rimasto lo stesso pur essendosi realizzato il trasferimento giuridico della proprietà;
- il versamento dell'indennità è stato effettuato mediante un trasferimento contabile interno nell'ambito del bilancio del Comune.

Con riguardo al secondo punto, si precisa che la qualificazione come "cessione di beni" dettata dall'art. 14 par. 2 della direttiva IVA (che costituisce una *lex specialis* rispetto alla definizione generale di "cessione di beni" contenuta al paragrafo 1 dello stesso articolo), pur esigendo che vi sia un trasferimento del diritto di proprietà sul bene, non impone che questo si accompagni a un trasferimento in senso economico, essendo sufficiente che si realizzi un trasferimento del diritto di proprietà "nel senso di titolo giuridico formale".

.....  
*Corte di Giustizia UE 13.6.2018 causa C-665/16*

## IVA

### Presupposto oggettivo - Trasferimento di immobili in cambio del ritiro di azioni proprie - Carattere oneroso dell'operazione

Un'operazione che consiste nel trasferimento della proprietà di immobili da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, quale corrispettivo per il riacquisto delle azioni detenute dall'azionista medesimo, configurando uno scambio di prestazioni reciproche in cui l'una è corrispettivo dell'altra e in cui ciascuna delle parti agisce sia in qualità di fornitore che in qualità di acquirente, deve essere esaminata, ai fini dell'IVA, distinguendo le due prestazioni. Per quanto concerne il trasferimento degli immobili, l'operazione si qualifica come una cessione di beni a titolo oneroso, soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. a) della direttiva 2006/112/CE, purché detti immobili siano destinati all'attività economica della società cedente. Tale operazione, infatti, comporta il trasferimento, dietro corrispettivo, di un diritto di proprietà da parte di un soggetto passivo che agisce in quanto tale nel territorio dello Stato. Poiché invece, secondo costante giurisprudenza della Corte, il mero acquisto e la sola detenzione di azioni societarie non possono considerarsi "attività economiche" ai fini IVA, deve escludersi tale qualificazione anche per l'operazione che comporta la cessione di partecipazioni.

.....  
Corte di Giustizia UE 13.6.2018 causa C-421/17

## IRES

### Consolidato nazionale - Consolidamento delle controllate e delle stabili organizzazioni estere - Contrasto con la libertà di stabilimento

Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 12.6.2018 causa C-650/16, è contraria al principio sulla libertà di stabilimento (art. 49 del TFUE) la legislazione di uno Stato membro che esclude la possibilità, per una società UE che non abbia optato per un regime di tassazione consolidata mondiale, di dedurre dal proprio imponibile le perdite subite da una

propria *branch* situata in un altro Stato membro, nella misura in cui le stesse siano ormai divenute totalmente irrecuperabili in quello Stato.

In linea generale, l'impossibilità di compensare le perdite della *branch* estera risulta legittima, in quanto preordinata a un'equa ripartizione del potere impositivo tra due Stati; tuttavia, non si deve arrivare alle situazioni per cui la perdita non può essere dedotta né nello Stato membro dove è localizzata la controllata (o la stabile organizzazione), né nello Stato membro della casa madre.

Tale impossibilità costituisce una violazione del principio di libertà di stabilimento e come tale risulta censurabile.

In altri termini, la Corte è orientata nel riconoscere la deduzione delle perdite da parte della casa madre estera solo nel momento in cui vengono esaurite nello Stato di localizzazione tutte le modalità di compensazione di queste perdite.

.....  
Corte di Giustizia UE 12.6.2018 causa C-650/16

## Tributi locali

### IRAP - Determinazione della base imponibile - Esercenti attività d'impresa - Inerenza dei costi - Nozione

Il principio di inerenza rilevante ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria può contestare la presunta assenza di inerenza non sulla base delle presunzioni legali di parziale inerenza previste dal TUIR, ma in virtù dell'appostazione degli oneri nel Conto economico in modo difforme a quanto previsto dai suddetti principi contabili.

.....  
Cass. 11.6.2018 n. 15115

## Imposte dirette

### Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Cessione gratuita di area edificabile al Comune in adempimento della convenzione di lottizzazione - Disciplina applicabile

L'ordinanza Cass. 8.6.2018 n. 15008 è inter-

venuta sull'applicazione della rideterminazione del costo dei terreni ex art. 7 della L. 448/2001 nel caso di un contribuente che aveva affrancato con perizia oltre 10.000 metri quadri di terreno edificabile, e ne aveva poi ceduti meno di 7.000 metri quadri, perché la parte restante era stata ceduta gratuitamente al Comune.

Dato che la cessione a terzi era intervenuta allo stesso valore di perizia, l'Ufficio pretendeva la tassazione di una plusvalenza pari al differenziale tra corrispettivo unitario al metro quadrato in sede di vendita e valore unitario al metro quadrato di affrancamento, moltiplicato per i 3.000 metri quadri ceduti gratuitamente al Comune.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, il costo rideterminato della parte di terreno ceduto al Comune deve essere sommato al costo dell'area ceduta a terzi, per cui, nel caso di specie, la plusvalenza imponibile realizzata è stata considerata pari a zero.

.....  
*Cass. 8.6.2018 n. 15008*

## **Processo tributario**

**Procedimento dinanzi alla C.T.**

**Provinciale - Ricorso - Tempestività del ricorso - Onere della prova**

L'art. 21 co. 1 del DLgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e, pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso.

Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.

.....  
*Cass. 8.6.2018 n. 15003*

## **Imposta di registro**

**Principi generali - Interpretazione degli atti - Conferimento di ramo d'azienda - Riqualficazione in conferimento di immobile e beni mobili in esso compresi - Nozione di ramo d'azienda**

Può essere riqualficata in cessione di singoli beni, a norma del previgente art. 20 del DPR 131/86, l'operazione, qualificata dalle parti quale cessione di ramo d'azienda, con la quale è stato ceduto un complesso costituito da: l'attività di collaudo del prodotto finito, un complesso immobiliare costituito da due separati corpi di fabbrica, i beni mobili in esso ubicati, due dipendenti in esso operanti.

Secondo la Corte, a tale complesso mancava l'organizzazione, atteso che l'immobile veniva poi locato immediatamente alla società conferente: nessun processo imprenditoriale può avvenire mediante un immobile locato a terzi.

.....  
*Cass. 8.6.2018 n. 14999*

## **Imposta di registro**

**Immobili di interesse storico artistico - Modalità di applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale - Disciplina previgente**

Ai sensi della disciplina applicabile fino al 31.12.2013, il trasferimento di immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti a vincolo ex L. 1089/39, scontava:

- l'imposta di registro del 3%;
- le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, atteso che il rinvio operato, dalla nota 1 all'art. 1 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90, al terzo e quarto periodo dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, va inteso quale rinvio statico che, quindi, non risente dello spostamento dei periodi operato dalla L. 488/99.

Inoltre, atteso che la valutazione automatica non configura un metodo di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, le parti non possono indicare in atto un valore ai soli fini fiscali che non corrisponde al corri-

spettivo effettivamente pattuito, atteso che la base imponibile dell'imposta di registro è data dal valore degli immobili in comune commercio.

.....  
Cass. 8.6.2018 n. 14996

## **Sanzioni amministrative**

### **Principi generali - Favor rei - Abolizione di elementi normativi collegati alla sanzione**

Il *favor rei*, quindi il venir meno della sanzione, trova applicazione non solo quando il legislatore abroga, espressamente, la legge sanzionatoria, ma pure quando viene meno un elemento normativo direttamente connesso alla sanzione. Una diversa tesi, pur sostenuta da altri orientamenti, non può essere condivisa, anche in ragione dell'art. 7 della CEDU, e del radicale mutamento legislativo (ad opera del DLgs. 472/97), rispetto all'art. 20 della L. 4/29, ove vigeva la regola dell'ultrattività della legge sanzionatoria.

.....  
Cass. 8.6.2018 n. 14964

## **Riscossione**

### **Rimborsi d'imposta - Diniego espresso - Integrazione della motivazione ad opera del giudice**

Nel corso del giudizio, la Commissione tributaria può integrare e/o sostituire la motivazione del diniego espresso di rimborso opposto dall'ufficio. Tale decisione argomenta in base alla natura di "impugnazione merito" del contenzioso tributario, in ragione della quale il giudice deve non solo annullare o confermare l'atto, ma anche sostituirsi all'ente impositore.

.....  
Cass. 8.6.2018 n. 14956

## **IVA**

### **Obblighi dei contribuenti - Registrazione - Mancata stampa dei registri contabili su richiesta dei verificatori - Violazione meramente formale**

Ove la contabilità aziendale non sia conservata in forma cartacea, la violazione potreb-

be essere meramente formale e, dunque, non sanzionabile, se in concreto la contabilità ha un contenuto regolare, l'obbligazione tributaria non è stata negativamente incisa, e la tardiva esibizione dei registri non ha arrecato un pregiudizio all'azione degli organi accertatori.

.....  
Cass. 8.6.2018 n. 14933

## **IVA**

### **Base imponibile - Diritti di imbarco - Inclusione**

Con orientamento costante a partire da Cass. 7.3.2014 n. 5362, la Corte di Cassazione ha stabilito che i diritti d'imbarco devono essere inclusi nella base imponibile IVA del servizio di trasporto aereo. Tali oneri sono necessariamente sostenuti dalle compagnie aeree e vengono addebitati ai passeggeri, in via di rivalsa, andando a integrare il prezzo del biglietto.

.....  
Cass. 8.6.2018 n. 14929

## **Imposte dirette**

### **Redditi diversi - Capital gain - Omessa percezione del corrispettivo pattuito - Momento di realizzo della plusvalenza**

È imponibile, ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, la plusvalenza derivante dalla cessione di una quota sociale, anche se il contribuente non ha effettivamente percepito il corrispettivo di vendita.

A fondamento di questa decisione, è stato richiamato l'orientamento espresso dalla stessa Cassazione in tema di tassabilità delle plusvalenze conseguite dalla cessione di azienda (sentenza 23.2.2011 n. 4365): in questa prospettiva, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione successivamente intervenuta.

.....  
Cass. 7.6.2018 n. 14848

## Imposte dirette

**Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Cessione del diritto di superficie su terreno agricolo - Imponibilità - Condizioni e limiti**

La cessione del diritto di superficie su immobili ricade nella disciplina dettata dall'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, in virtù della norma recata dall'art. 9 co. 5 del TUIR, secondo cui le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso della proprietà si applicano anche agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.

Pertanto, il corrispettivo della cessione del diritto di superficie:

- su un'area fabbricabile costituisce reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR;
- su un terreno agricolo non determina plusvalenza tassabile, salvo che siano trascorsi meno di 5 anni dall'acquisto.

Invece, si deve escludere che l'atto di cessione del diritto di superficie possa rientrare nell'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, come preteso dall'Agenzia, in quanto tale norma si ricollega a diritti personali e non reali come, invece, il diritto di superficie.

.....  
Cass. 7.6.2018 n. 14847

## Tributi locali

**ICI - Abitazione principale - Requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica - Ridotti consumi energetici - Disconoscimento delle agevolazioni**

Il Comune può disconoscere le agevolazioni previste per l'ICI in relazione alle abitazioni principali se i consumi elettrici sono bassi.

Secondo i giudici è sufficiente l'elemento presuntivo relativo alla esiguità dei consumi elettrici per non riconoscere le agevolazioni previste per le abitazioni principali, pur in presenza di residenza anagrafica presso l'immobile oggetto di controversia, in quanto il contribuente non può essere presente nell'abitazione in maniera abituale.

.....  
Cass. 7.6.2018 n. 14793

## Tributi locali

**IRAP - Presupposto oggettivo - Autonoma organizzazione - Imprese familiari - Utilizzo di due collaboratori - Assoggettamento ad IRAP - Condizioni**

L'avvalersi di due collaboratori (moglie e figlio) nell'impresa familiare configura la sussistenza di un'autonoma organizzazione e, quindi, l'assoggettamento ad IRAP del titolare (nel caso di specie, agente di commercio).

.....  
Cass. 7.6.2018 n. 14789

## Processo tributario

**Procedimento dinanzi alla C.T. Prov. - Ricorso - Termini per la proposizione - Istanza di adesione - Sospensione del termine - Sospensione feriale dei termini**

I termini di sospensione previsti per la procedura di accertamento con adesione sono cumulabili con la sospensione feriale dei termini processuali.

I giudici chiariscono che con l'art. 7-*quater* co. 18 del DL 193/2016 il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica applicabile anche a fattispecie anteriori rispetto alla modifica normativa.

.....  
C.T. Reg. Roma 7.6.2018 n. 3835/4/18

## Accertamento

**Dichiarazioni - Errore in dichiarazione - Barratura della casella sulla compensazione in luogo di quella sul rimborso**

L'errore commesso in dichiarazione può essere emendato nel corso del contenzioso.

Nel caso in oggetto, il contribuente, per errore, avendo una dichiarazione a credito, ha barrato la casella sulla compensazione in luogo di quella per il rimborso.

Successivamente, si era però trasferito all'estero, non presentando più dichiarazioni in Italia, e sollecitando il rimborso con istanze. Alla luce della situazione di fatto, è evidente che si tratta di errore emendabile.

.....  
C.T. Reg. Milano 7.6.2018 n. 2633/7/18

## Accertamento e controlli

**Verifica fiscale - Contraddittorio preventivo - Memorie difensive - Accoglimento da parte degli uffici - Accertamento basato su parametri diversi rispetto al PVC - Violazione del legittimo affidamento**

Le memorie difensive sono strumentali ad attuare il contraddittorio, quindi se il contribuente effettua puntuali osservazioni sui rilievi contenuti nel verbale di constatazione, è illegittima la condotta dell'ente impositore che, invece di archiviare il procedimento, cambia motivazione.

.....  
C.T. Reg. Lombardia 7.6.2018 n. 2629/24/18

## Accertamento e controlli

**Accertamento sulla base dei parametri - Emendabilità della dichiarazione - Adeguamento ai parametri contabili**

La dichiarazione dei redditi costituisce un'esternazione di scienza e di giudizio emendabile, in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, non in ogni caso, ma nelle sole fattispecie che tipicamente integrano errori materiali (ad esempio errori di calcolo) o formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare).

Ne consegue che debba rimanere fuori dal campo di applicazione l'errore relativo alla mancata adeguazione ai parametri contabili del settore dell'attività.

Per tale ragione, si tratta di un errore emendabile solo nel termine concesso dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, vigente *ratione temporis*.

.....  
Cass. 6.6.2018 n. 14550

## Accertamento

**Sostituzione d'imposta - Solidarietà tra sostituto d'imposta e sostituito - Condizioni e limiti**

Per la C.T. Reg. Milano 6.6.2018 n. 2604/22/18,

qualora il sostituto d'imposta applichi le ritenute ma non le versi all'erario, il sostituto non può essere ritenuto responsabile in via solidale per il mancato versamento delle medesime.

In caso contrario, nell'ipotesi in cui l'azione di regresso non avesse esito positivo, si verificherebbe un fenomeno di doppia imposizione.

Si richiama l'art. 35 del DPR 602/73, secondo cui la solidarietà può esserci solo in caso di iscrizione a ruolo del sostituto per ritenute non operate e non versate, e nella sostituzione a titolo di imposta.

In senso contrario, Cass. 11.10.2013 n. 23121.

.....  
C.T. Reg. Milano 6.6.2018 n. 2604/22/18

## Processo tributario

**Contributo unificato - ONLUS - Assoggettamento**

Secondo quanto affermato da Cass. 5.6.2018 n. 14332, l'obbligo di corrispondere il contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del DPR 115/2002 sussiste anche per le ONLUS.

Il ricorso giurisdizionale non rientra, infatti, in quegli "atti" esenti dall'imposta di bollo di cui all'art. 27-bis dell'Allegato B al DPR 642/72, in quanto atto processuale e non amministrativo, così come è inapplicabile l'art. 10 del DPR 115/2002.

La Corte di Cassazione ritiene, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ai menzionati articoli, posto che un'esenzione dal contributo in ragione della qualità del soggetto sarebbe distonica rispetto alla tecnica utilizzata dal legislatore per prevedere le altre ipotesi di esclusione.

.....  
Cass. 5.6.2018 n. 14332

## Agevolazioni prima casa

**Coniugi in comunione legale - Requisiti per la fruizione delle agevolazioni**

Il fatto che l'acquisto dell'immobile per il quale si intende applicare l'agevolazione "prima casa" avvenga in comunione legale non muta le condizioni agevolative.

Pertanto, secondo la Corte, anche nel caso in cui l'acquisto immobiliare sia operato da uno solo dei due coniugi in comunione, e l'altro acquisti "ex lege" la titolarità a norma dell'art. 177 co. 1 lett. a) c.c., egli dovrebbe partecipare all'atto per rendere le dichiarazioni agevolative di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

.....  
*Cass. 5.6.2018 n. 14326*

### **Agevolazioni prima casa** **Acquisti "a catena" - Decadenza dal beneficio per alienazione infraquinquennale - Non sussiste se viene adibito ad abitazione principale l'immobile acquistato**

L'agevolazione prima casa goduta in relazione ad un determinato immobile, venduto entro 5 anni, può essere mantenuta solo se entro 1 anno sia acquistato un nuovo immobile e se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.

.....  
*Cass. 5.6.2018 n. 14317*

### **Imposte dirette** **Redditi fondiari - Imprese agricole - Attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti fotovoltaiche - Ambito applicativo**

L'art. 1 co. 423 della L. 266/2005 ha stabilito che costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000

kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli.

Relativamente alla produzione di energia da fonte fotovoltaica, trattandosi di un'attività "connessa", deve sussistere comunque un collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in Catasto con attribuzione di reddito agrario. L'attività agricola, inoltre, deve iniziare prima dell'installazione dei pannelli fotovoltaici.

.....  
*C.T. Prov. Reggio Emilia 5.6.2018 n. 92/2/18*

### **Accertamento** **Notificazioni - Vizi di notifica - Indirizzo indicato in dichiarazione diverso da quello di residenza - Variazione in sede di comunicazione dati IVA**

L'Agenzia delle Entrate deve assicurare che gli atti tributari siano recapitati all'effettivo indirizzo dove il contribuente risiede.

Pertanto, se, in dichiarazione, viene indicato un indirizzo di residenza, poi variato in sede di comunicazione IVA di inizio, variazione e cessazione attività, ciò rappresenta un elemento di valutazione dal quale non si può prescindere.

.....  
*Cass. 4.6.2018 n. 14280*

### **Accertamento e controlli** **Liquidazione delle imposte - Dilazione delle somme - Tardivo pagamento della prima rata - Lieve inadempimento - Applicazione retroattiva dell'art. 15-ter del DPR 602/73**

Per effetto dell'art. 3-bis del DLgs. 462/97, la definizione (e la susseguente dilazione) dell'avviso bonario postula il tempestivo pagamento della prima rata.

Erra quindi il giudice di merito quando, comunque, ritiene valida la definizione in pre-

senza di una lieve tardività, anche sanata mediante ravvedimento operoso.

A diversa conclusione non si può pervenire richiamando l'art. 15-ter del DPR 602/73, che regola i lievi inadempimenti nella definizione degli avvisi bonari, in quanto norma non applicabile retroattivamente.

.....  
Cass. 4.6.2018 n. 14279

## **Processo tributario**

**Procedimento dinanzi alla C.T.**

**Provinciale - Notificazioni e comunicazioni - Spedizione a mezzo posta - Prova - Distinta cumulativa - Ammissibilità**

La prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale.

Occorre, infatti, tenere presente che la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisce all'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione.

.....  
Cass. 4.6.2018 n. 14163

## **Accertamento e controlli**

**Studi di settore - Utilizzo in sede di accertamento - Contraddittorio preventivo - Effettività**

Non è legittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore o sui parametri contabili in difetto del contraddittorio preventivo con il contribuente in quanto non sarebbe possibile adeguare l'accertamento standardizzato alla realtà reddituale del contribuente.

Il contraddittorio, anche in base a quanto stabilito da Cass. SS.UU. n. 26625/2009, deve es-

sere effettivo, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il funzionario sia impossibilitato a presentarsi all'incontro stabilito, occorrerà fissare una nuova convocazione.

.....  
Cass. 4.6.2018 n. 14159

## **IVA**

**Operazioni non imponibili - Cessioni all'esportazione - Plafond IVA - Metodo per la determinazione del *plafond* - Errata indicazione in dichiarazione annuale IVA - Violazione meramente formale - Esclusione**

Con riguardo all'errata indicazione nella dichiarazione annuale IVA del metodo concretamente utilizzato per la determinazione del *plafond*, la Corte di Cassazione ha sancito che tale errore incide sulla verifica, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della sussistenza e dell'entità del *plafond*, seppure non sia stato arrecato danno erariale. Non si tratta, pertanto, di una violazione meramente formale e si applica la sanzione amministrativa per omessa, inesatta o incompleta indicazione nella dichiarazione annuale IVA dei dati rilevanti per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del DLgs. 471/97).

.....  
Cass. 4.6.2018 n. 14158

## **Processo tributario**

**Procedimento dinanzi alla C.T.**

**Provinciale - Reclamo - Diniego di rimborso - Determinazione del valore della lite**

In relazione ai contenziosi che hanno ad oggetto un diniego di rimborso tacito relativo a più annualità, ai fini dell'art. 17-bis del DLgs. 546/92, il valore della lite deve essere determinato facendo riferimento al ricorso nel suo complesso e non, come sostenuto dall'Ufficio, in relazione a ciascun periodo d'imposta.

.....  
C.T. Prov. Lecco 4.6.2018 n. 113/2/18

## **IVA**

### **Operazioni esenti - Corsi di formazione e aggiornamento professionale - Requisito del riconoscimento dalla Pubblica Amministrazione - Finanziamento da parte della Regione**

Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni didattiche ed educative ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 è sufficiente il formale riconoscimento da parte della Pubblica

Amministrazione secondo le disposizioni vigenti.

Tale requisito si intende soddisfatto anche mediante l'accreditamento dell'ente formativo da parte della Regione, poiché, secondo quanto chiarito con circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22, il finanziamento del progetto da parte dell'ente pubblico costituisce riconoscimento per atto concludente dell'attività formativa posta in essere.

.....  
*Cass. 1.6.2018 n. 14124*

# 02 / SOCIETÀ, OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

---

## **Agenti e rappresentanti**

**Rapporto tra contratto di agenzia e incarichi accessori conferiti all'agente - Calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso**

I contratti accessori seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l'interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne deriva che la risoluzione del rapporto di agenzia determina la cessazione automatica dell'incarico accessorio conferito all'agente (nella specie, manageriale) ma non comporta un obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva, salva diversa regolamentazione negoziale. Di conseguenza, nel computo dell'indennità sostitutiva del pre-

avviso, spettante all'agente in conseguenza della risoluzione del rapporto di agenzia, non devono essere incluse anche le provvigioni maturate nel distinto rapporto accessorio.

---

*Cass. 27.6.2018 n. 16940*

## **Società per azioni**

**Conferimenti - Art. 2467 c.c. - Applicabilità ai soci finanziatori di spa - Condizioni**

L'art. 2467 c.c. è estensibile (o applicabile in via analogica) ai soci finanziatori di spa a valle di una valutazione in concreto, dovendosi segnatamente considerare se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o comunque ristretta), sia idonea di volta in volta a giustificare l'applicazione di tale disposizione (cfr. Cass. n. 14056/2015).

---

*Cass. 20.6.2018 n. 16291*

## **Società a responsabilità limitata**

**Controllo dei soci - Principali caratteristiche - Acquisizione di una quota per successione “mortis causa” - Esercizio in via d’urgenza del diritto**

Può utilizzarsi anche nella fase liquidatoria e richiede esclusivamente il possesso della qualifica di socio non amministratore di srl, a nulla rilevando la consistenza della quota di capitale sociale di cui si è titolari.

Ciò vale anche in presenza di una situazione di comproprietà della partecipazione quale conseguenza di una acquisizione per successione universale “mortis causa”.

Nonostante la lettera dell’art. 2468 co. 5 c.c. induca a ritenere che per tutti i diritti connessi alla partecipazione sociale, compreso quello alla consultazione della documentazione, vi sia la legittimazione attiva esclusiva del rappresentante comune, è condivisibile l’orientamento secondo il quale il diritto di controllo del socio non amministratore si risolverebbe in un diritto posto a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione che inerisce allo stesso “status socii”.

L’informazione sullo svolgimento degli affari sociali costituisce il fine verso il quale è preordinato lo stesso accesso alla documentazione sociale e la consultazione piena di tutta la documentazione sociale negli ampi termini previsti consente comunque al socio di avere contezza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e di esercitare un potere di controllo.

.....  
*Trib. Venezia 20.6.2018*

## **Liquidazione**

**Cancellazione della società - Irrilevanza fiscale della cancellazione per il quinquennio - Legittimazione al ricorso**

In caso di applicazione dell’art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014, la legittimazione alla notifica del ricorso spetta alla società, dunque deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’ex legale rappresentante in proprio, in quanto egli difetta di legittimazione processuale.

Ciò deriva dal fatto che, per le cancellazioni eseguite dal 13.12.2014, l’estinzione della società, per i 5 anni successivi alla cancellazione, non ha effetto nei confronti degli atti tributari di accertamento, riscossione e del contenzioso. Tale previsione riverbera i suoi effetti sul versante processuale.

.....  
*C.T. Prov. Treviso 18.6.2018 n. 214/3/18*

## **Società per azioni**

**Collegio sindacale - Violazione del dovere di vigilanza - Richiesta di ammissione al passivo - Eccezione di inadempimento**

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci di spa, ex art. 2403 c.c., non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo formale, ma si estende anche al potere-dovere di adottare tutti i comportamenti sostitutivi atti a porre rimedio alle irregolarità riscontrate, ivi comprese – in relazione alle specifiche situazioni – la tempestiva denuncia dei fatti al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. al fine di ottenere un controllo giudiziario della correttezza della gestione, o anche il promovimento della azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (cfr. Cass. n. 13517/2014). Di conseguenza, dalla accertata grave inottemperanza a tali doveri consegue la legittimità del rigetto – sulla base dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. – della pretesa del sindaco di essere ammesso al passivo del fallimento della società per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento del relativo incarico.

.....  
*Cass. 13.6.2018 n. 15424*

## **Assicurazioni**

**Polizze unit linked - Riqualficazione del contratto - Assenza di una garanzia di restituzione del capitale investito - Irrilevanza - Causa previdenziale e causa assicurativa dell’investimento - Differenze**

Il potere del giudice di riqualficazione di un contratto, a dispetto del *nomen* apparente, non

può essere esercitato con modalità indifferenti al concreto dispiegarsi delle dinamiche operanti nei mercati in cui tale contratto si iscrive, dovendosi richiedere oneri di allegazione "rafforzati" in capo alla parte interessata alla diversa qualificazione del rapporto (nel caso di specie era avviata una procedura esecutiva presso terzi, pignorando i crediti nei confronti di alcune compagnie assicurative derivanti dalla sottoscrizione di due polizze vita nonché di un piano individuale pensionistico. L'attore opponente allegava, a sostegno delle proprie pretese, l'intangibilità da parte dei creditori delle prestazioni discendenti dalle polizze assicurative sulla vita, ai sensi dell'art. 1923 c.c., nonché delle prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare). Anche le polizze di ramo III *unit linked*, caratterizzate dal fatto che il loro rendimento dipende dall'andamento dell'investimento sottostante in quote di OICR o fondi interni, rientrano a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, deponendo in tal senso numerosi riferimenti normativi, a cominciare dal regolamento UE 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Ai sensi della disciplina sovranazionale direttamente applicabile, l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale investito non costituisce elemento ostativo alla qualificazione del contratto come assicurativo. La funzione previdenziale di un investimento non può farsi discendere sic et simpliciter dalla sussistenza di un rendimento garantito ovvero dall'assenza di un rischio di investimento in capo al sottoscrittore: ragionando in questi termini, infatti, si finirebbe paradossalmente per negare la funzione previdenziale anche alle forme di previdenza complementare (e in una certa misura persino al sistema pensionistico obbligatorio, nella forma oggi assunta), posto che nell'ambito di tale sistema la garanzia del rendimento è meramente eventuale e il rischio di investimento incombe sul sottoscrittore, le cui quote presentano un valore soggetto alle oscillazioni del mercato. Presso atto che la promessa di un capitale garantito non può, nell'attuale assetto macroeconomico, assurgere di per sé a *discrimen* della natura di

un investimento, altri dovrebbero essere gli elementi da valorizzare al fine di individuare una causa assicurativa ovvero previdenziale e così distinguerla da un investimento "schiettamente" finanziario: nel primo caso (copertura assicurativa), occorre verificare se sussiste l'assunzione da parte della compagnia assicurativa di un rischio demografico, che presuppone valutazioni a carattere statistico-attuariale e conduce, sotto il profilo prudenziale, all'appostamento di riserve tecniche in bilancio; nel secondo caso (copertura previdenziale), risulta significativo – tra l'altro – l'esame dell'orizzonte temporale dell'investimento, che dovrebbe tendenzialmente coincidere con la durata della vita lavorativa.

.....  
*Trib. Brescia 13.6.2018*

## **Privacy**

### **Comunicazione e diffusione dei dati - Dati dei contribuenti - Pubblicazione on line - Illegittimità**

È illegittimo il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva nel 2008 diffuso sul proprio sito Internet i redditi dichiarati da tutti i contribuenti per l'anno 2005, violando tale condotta le disposizioni di cui agli artt. 69 del DPR 600/73 e 66-*bis* del DPR 633/72, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal DL 112/2008 applicabile *ratione temporis*, e del codice della *privacy*.

Infatti, secondo una corretta lettura di tali disposizioni, la pubblicazione degli elenchi dei nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni relative all'imposta sui redditi e all'IVA è soggetta a criteri territoriali (deposito presso i comuni interessati e i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate) e temporali (formazione anno per anno e accessibilità per un anno). Si consideri, poi, che viene demandata ad un apposito decreto la determinazione annuale di termini e modalità per la formazione dei suddetti elenchi, non le modalità di pubblicazione. Pertanto, con il provvedimento del 2008, l'Agenzia delle Entrate è andata oltre i suoi poteri, stabilendo un'ulteriore forma di pubblicazione, non configurabile come una modalità di trattamento dei dati prevista *ex lege*, che esclude il

consenso dell'interessato. La pubblicazione on line avrebbe dovuto essere, dunque, specificamente "autorizzata" dai titolari dei dati.

La pubblicazione on line, poi, viola l'art. 13 del codice della *privacy*, relativo alla preventiva informativa agli interessati circa le modalità del trattamento (nel caso di specie, la loro diffusione), e dell'art. 154 co. 4 sulla preventiva consultazione del Garante della *privacy*.

.....  
*Cass. 11.6.2018 n. 15075*

## **Società quotate**

### **Accesso ad atti formati nel procedimento sanzionatorio CONSOB - Messa a disposizione tardiva - Rimessione in termini**

Nel caso in cui, per ragioni non imputabili al ricorrente, questi, pur a fronte di una richiesta tempestivamente proposta, non abbia avuto pieno accesso a tutti gli atti formati nell'ambito del procedimento sanzionatorio attivato da CONSOB, in quanto messi a sua disposizione una volta scaduti i termini per proporre opposizione, deve ritenersi compromesso il pieno esercizio del suo diritto di difesa e dunque applicabile in suo favore l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 153 co. 2 c.p.c., al fine di proporre ulteriori motivi di opposizione rispetto a quelli originariamente e ritualmente proposti. La tempestiva proposizione del ricorso in opposizione e l'espressa riserva ivi contenuta in ordine all'eventuale predisposizione di nuovi motivi, fondati sui documenti successivamente resi accessibili dalla CONSOB, appare dunque idonea a legittimare una pronuncia di rimessione in termini in ordine alla formulazione di tali ulteriori motivi fondati sui documenti tardivamente messi a disposizione.

.....  
*Cass. 11.6.2018 n. 15049*

## **Liquidazione**

### **Cancellazione della società - Pendenza di giudizio relativo ad un credito - Conseguenze**

Dopo Cass. SS.UU. n. 6070/2013, in caso di can-

cellazione volontaria di una società dal Registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa "*sub iudice*", sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad intervenire nel relativo giudizio (cfr. Cass. n. 15782/2016).

.....  
*Trib. Roma 8.6.2018*

## **Immobili**

### **Trasferimento e compravendita - Disciplina civilistica - Contratto preliminare - Nuda proprietà - Decesso del venditore - Esecuzione in forma specifica - Inammissibilità**

Il contratto preliminare di vendita della nuda proprietà non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. qualora il venditore sia morto prima della stipula del definitivo. La produzione coattiva degli effetti del contratto non concluso, infatti, determinerebbe un trasferimento della piena proprietà e non della sola nuda proprietà, in virtù del fatto che il diritto di usufrutto si è estinto con la morte del disponente. Tale effetto finale sarebbe diverso ed esorbitante rispetto all'originario equilibrio contrattuale.

.....  
*Cass. 7.6.2018 n. 14807*

## **Agenti e rappresentanti**

### **Recesso per giusta causa dell'agente - Interruzione di due contratti da lui procacciati da parte della preponente - Insussistenza**

Non costituisce una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia da parte dell'agente l'esercizio da parte del preponente della rescissione *ad nutum* di due contratti procacciati dall'agente stesso, in quanto, a differenza del rapporto di lavoro subordinato, la relazio-

ne fiduciaria con l'agente non è assistita da un obbligo datoriale di protezione della professionalità del lavoratore la cui tutela sia prevalente rispetto alle esigenze organizzative dello stesso datore di lavoro, talché essa non condiziona, al pari della libertà di contrarre del preponente, le scelte in ordine alla conservazione o meno dei contratti da lui procurati e non ingenera nell'agente motivate certezze di continuare a conseguire risultati economici per l'attività compiuta.

.....  
Cass. 6.6.2018 n. 14525

## Proprietà

### Diritti reali - Valore diritto di abitazione - Tabelle usufrutto

È legittimo determinare il diritto di abitazione della casa coniugale lasciata dal defunto dalle tabelle dell'usufrutto.

Infatti, sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergono in parte (in quanto la legge attribuisce all'usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione), la differenza di valore tra i due diritti non può tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione (nel caso di specie si tratta di un immobile adibito a casa coniugale).

Inoltre, considerata anche la circostanza che si tratta di bene ad uso abitativo, risulta evidente che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l'abitatore.

.....  
Cass. 5.6.2018 n. 14406

## Cessione d'azienda

### Tutela dei lavoratori - Cessione di ramo d'azienda - Autonomia funzionale della parte ceduta - Insussistenza - Illegittimità

Per "ramo d'azienda", come tale suscettibile di autonomo trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua

identità. Si deve perciò ritenere che non integri un trasferimento di ramo d'azienda l'atto di cessione di un'unità produttiva priva di autonomia ed autosufficienza, consistente in una sommatoria di lavoratori e scarni beni aziendali di ridotto valore, frutto della aggregazione nel ramo ceduto di frazioni eterogenee dell'attività aziendale non autosufficienti e non coordinate fra loro, che non siano in grado di garantire il funzionamento dell'entità trasferita già al momento della cessione.

.....  
Cass. 5.6.2018 n. 14390

## Obbligazioni e contratti

### Singoli contratti - Permuta - Cessione di fabbricato da demolire in cambio di un appartamento da costruire

Il contratto con cui una parte cede all'altra la proprietà di un'area edificabile, in cambio di un appartamento sito nel fabbricato che sarà realizzato sulla stessa area a cura e con mezzi del cessionario, configura una permuta tra un bene esistente e un bene futuro e non un contratto di appalto.

Di conseguenza per i vizi della cosa consegnata devono essere applicati i termini di decadenza stabiliti dalla disciplina della vendita.

.....  
Cass. 5.6.2018 n. 14371

## Obbligazioni e contratti

### Singoli contratti - Disciplina appalto - Prestazione di servizi - Outsourcing - Applicabilità

È applicabile la disciplina generale dell'appalto, contenuta nel codice civile, a quelle peculiari forme di contratto che hanno ad oggetto la prestazione di servizi, come il c.d. di *outsourcing*. Più precisamente, la condizione di compatibilità, stabilita dall'art. 1677c.c. in merito alle fattispecie di appalti di servizi con prestazioni continuative o periodiche, non concerne affatto la tipologia della prestazione resa.

Infatti, l'art. 1655 c.c., che definisce la nozione di appalto, contempla il compimento tanto di un'opera, quanto di un servizio.

Si ricorda che l'*outsourcing* rappresenta una forma di contratto sostanzialmente atipica, con il quale un'impresa (detta *outsourcer*) esternalizza, ovvero trasferisce ad un fornitore esterno (detto *outsourcer*), l'esecuzione di attività aziendali generalmente non strategiche (o anche strategiche, purché di non fondamentale importanza), che non risulta conveniente gestire all'interno dell'azienda stessa.

.....  
Cass. 4.6.2018 n. 14241

## **Società per azioni**

### **Amministrazione nel sistema**

#### **tradizionale - Conflitto di interessi**

#### **- Fideiussione ad altra società di cui**

#### **l'amministratore è socio - Annullabilità**

#### **- Fallimento del garante - Opposizione all'esclusione dallo stato passivo**

La valutazione circa l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi (*ex art. 2475-ter co. 1 c.c.*) è giudizio di fatto che, in quanto tale, non risulta sindacabile per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

D'altra parte, è plausibile e ragionevole la decisione di merito che ravvisi tale conflitto di interessi in capo all'amministratore di una srl immobiliare fallita, con conseguente annullabilità del contratto di fideiussione stipulato, dai seguenti elementi:

- l'amministratore della srl fallita era anche socio della società garantita;
- la prestazione fideiussoria presentava carattere oggettivamente extravagante rispetto all'oggetto sociale (immobiliare) della srl fallita;
- non emergeva alcun vantaggio economico a favore della società garante (nonostante la "nuda" presenza di un consistente numero di bonifici da parte della società beneficiaria della fideiussione in favore della società garante).

Di conseguenza, è respinta l'opposizione all'esclusione allo stato passivo della srl fallita presentata dalla banca creditrice della società garantita dalla fideiussione.

.....  
Cass. 4.6.2018 n. 14240

## **Cessione d'azienda**

### **Tutela dei lavoratori - Illegittimità della cessione - Rifiuto del cedente di ripristinare il rapporto - Natura retributiva delle somme spettanti al lavoratore**

Nel caso in cui sia stata dichiarata la nullità della cessione di ramo d'azienda (o la sua inefficacia nei confronti del lavoratore) e il cedente, nonostante la ricostituzione del vincolo giuridico per effetto della sentenza medesima, non ripristini il rapporto di lavoro ceduto, questi dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa offerta dal lavoratore. Non è però possibile, per il lavoratore illegittimamente ceduto, cumulare la retribuzione dovuta dal cedente con quella eventualmente percepita dal cessionario: il pagamento della retribuzione da parte del cessionario comporta la liberazione del cedente, con la conseguenza che il lavoratore che abbia percepito dal cessionario una retribuzione potrà ottenere dal cedente solo le differenze rispetto a quanto avrebbe percepito alle dipendenze di quest'ultimo.

.....  
Cass. 1.6.2018 n. 14136

## **Società per azioni**

### **Amministrazione nel sistema**

#### **tradizionale - Responsabilità degli**

#### **amministratori - Conflitto di interessi**

#### **- Violazione dell'obbligo di disclosure -**

#### **Conseguenze - Onere della prova**

La spa che assume di essere stata danneggiata dall'inadempimento dell'obbligo di *disclosure* di cui all'art. 2391 co. 1 c.c. da parte di un suo amministratore è tenuta provare il danno subito ed il nesso di causalità tra esso e l'inadempimento, non essendo ipotizzabile al riguardo alcuna inversione dell'onere della prova.

Ove nessuna prova sia fornita dalla società in ordine all'esistenza di un danno ed al nesso tra l'inadempimento ascritto all'amministratore e il danno stesso, infatti, non si può ipotizzare, come invece prospettato nel caso di specie, che il dato normativo di riferimento

configuri una inversione dell'onere della prova rispetto a quello generale previsto per la responsabilità nei confronti della società. Resta, quindi, in capo alla società che assuma di essere stata danneggiata dall'inadempimento

degli obblighi informativi gravanti sull'amministratore l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra esso e l'inadempimento.

.....  
*Cass. 1.6.2018 n. 14072*

# 03 / ATTIVITÀ FINANZIARIE

---

## **Antiriciclaggio**

**Fattispecie di riciclaggio - Delitto presupposto - Astratta configurabilità - Mera supposizione - Effetto dissimulatorio - Trasporto del bene riciclato**

Affinché sia possibile procedere al sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che risultino, sulla base degli acquisiti elementi di fatto, almeno "astrattamente configurabili" ed "individuati".

Il giudice, quindi, non può limitarsi a supporre meramente l'esistenza sulla base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni ed ai valori che si intendono sottoporre a sequestro.

La mancata individuazione, nei limiti precisati, del delitto presupposto rende censurabile il provvedimento di sequestro anche con riferimento alla condotta tipica di riciclaggio contestata.

Tale delitto, ad ogni modo, si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte previste dall'art. 648-*bis* co. 1 c.p. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato.

Il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di "trasferimento", che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria.

---

*Cass. 22.6.2018 n. 29074*

## **Antiusura**

**Superamento del tasso soglia - Commissione di massimo scoperto - Rapporti svoltisi ante DL 185/2008 convertito**

Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del DL 185/2008 convertito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposi-

zioni della L. 108/96, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 co. 1 della predetta L. 108/96, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

.....  
*Cass. SS.UU. 20.6.2018 n. 16303*

## **Vigilanza**

### **Autorità di vigilanza - Mercati finanziari - Informazioni riservate - Segreto professionale**

Il segreto professionale richiesto dall'art. 54 della Direttiva 2004/39/CE nell'ambito delle funzioni svolte dalle autorità di vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, va interpretato nel senso che rientrano nella qualificazione di “informazioni riservate” le informazioni detenute dalle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo, rischierebbero – se divulgate – di ledere gli interessi della persona fisica o giuridica che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull'attività delle imprese di investimento.

Il carattere riservato delle informazioni relative ad un'impresa soggetta a vigilanza e trasmesse alle autorità designate dagli Stati membri deve avvenire al momento dell'esame che tali autorità sono tenute a effettuare al fine di pronunciarsi in merito alla domanda di divulgazione delle informazioni, indipendentemente dalla qualificazione di quest'ultime

al momento della loro trasmissione a dette autorità.

Le informazioni detenute dalle autorità di vigilanza che possono aver costituito segreti commerciali, ma che risalgono a 5 anni addietro o più, sono considerate, in linea di principio – a causa del decorso del tempo – storiche e ormai prive del loro carattere segreto, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quelle di terzi interessati.

.....  
*Corte di Giustizia UE 19.6.2018 causa C-15/16*

## **Antiriciclaggio**

### **Autoriciclaggio - Associazione mafiosa - Concorso**

Il reato di autoriciclaggio non è assorbito da quello di associazione mafiosa.

È vero, infatti, che è stato affermato il principio per cui non è configurabile il concorso fra i delitti di riciclaggio o reimpiego (artt. 648-*bis* o 648-*ter* c.p.) e quello di associazione mafiosa (art. 416-*bis* c.p.), quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni (così Cass. SS.UU. n. 25191/2014).

Tuttavia, il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter*.1 c.p. si caratterizza (e distingue da quelli di riciclaggio e reimpiego) proprio per l'assenza della clausola “fuori dai casi di concorso nel reato” con cui si apre il primo comma degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.: ciò che costituisce una ovvia conseguenza della “svolta legislativa” del 2014, con la quale si è ritenuto di rendere penalmente rilevanti le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento del danaro e delle altre utilità provenienti da delitto poste in essere dagli autori del delitto medesimo.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite, quindi, non è applicabile nel caso di contestazione in capo al medesimo soggetto, oltre al reato

di associazione mafiosa, anche di condotte di autoriciclaggio.

.....  
*Cass. 4.6.2018 n. 24916*

## **Antiriciclaggio**

### **Fattispecie di riciclaggio - Accertamento del reato presupposto - Irrilevanza - Mera difficoltà nell'accertamento della provenienza illecita**

Presupposto della fattispecie di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) è la provenienza del bene da un delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente. Basta che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile. Ciò che conta è che emerga l'esistenza di un delitto non colposo presupposto, ancorché delineato solo per sommi capi quanto alle esatte modalità di sua commissione, senza che sia necessario identificarne con precisione il soggetto passi-

vo e, anzi, senza che sia indispensabile neppure l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto presupposto, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza (illecita) del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere.

A fronte di ciò, è confermata la condanna per riciclaggio nei confronti di un soggetto che faceva confluire su una polizza vita di diritto lussemburghese, sottoscritta dalla anziana madre su propria sollecitazione ed oggetto di un *trust*, denaro di sicura provenienza illecita e già "ripulito" per effetto di altre e diverse operazioni.

.....  
*Cass. 4.6.2018 n. 24912*

# 04 / PROCEDURE CONCORSUALI

---

## **Fallimento**

**Concordato fallimentare - Diritto di voto sulla proposta - Creditore proponente - Società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo - Esclusione - Termine per la presentazione della proposta**

Il creditore proponente non ha diritto di voto sull'approvazione della proposta di concordato fallimentare.

Inoltre, sono esclusi dal voto sulla proposta e dal calcolo delle maggioranze, in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 127 co. 6 del RD 267/42, le società creditrici che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo.

Il termine del biennio decorrente dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo per la presentazione della proposta di concordato è stabilito dall'art. 124 co. 1 del RD 267/42 solo con riferimento al fallito, con l'esclusione delle proposte provenienti da creditori o terzi.

---

*Cass. SS.UU. 28.6.2018 n. 17186*

## **Fallimento**

**Stato passivo - Credito relativo al compenso - Attività svolta dal professionista attestatore - Accordo non opponibile al fallimento - Quantificazione**

Ai fini della determinazione del compenso per le attività del professionista correlate all'incarico specifico di predisposizione, redazione e asseverazione della relazione ex art. 161 co. 3 del RD 267/42, si applicano, in mancanza di accordo opponibile al fallimento, le tabelle di cui al DM 140/2012.

Nel caso di specie, il credito è stato quantificato nella somma risultante dall'applicazione della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili, Riquadro 3, richiamata dall'art. 21 del DM 140/2012, relativo all'attività di valutazioni, perizie e pareri, in quanto la scrittura privata, avente ad oggetto la pattuizione del compenso per la stesura della relazione, non aveva data certa e, quindi, non poteva essere opposta al fallimento.

Nel caso prospettato non trova applicazione l'art. 27 del DM 140/2012, relativo alla deter-

minazione del compenso in relazione alle attività di assistenza in procedure concorsuali, riguardando tale norma l'attività generica di assistenza in procedure concorsuali; l'attività, invece, per la quale era stato richiesto il compenso era correlata ad un incarico specifico.

.....  
Cass. 27.6.2018 n. 16934

## **Concordato preventivo** **Creditori postergati - Formazione delle classi - Condizioni**

La Cassazione, nella sentenza 21.6.2018 n. 16348, ha stabilito che nella proposta di concordato preventivo può essere prevista la suddivisione dei creditori in classi, con il riconoscimento del diritto di voto a quelli postergati, inseriti in un'apposita classe, a condizione che il trattamento prospettato per questi ultimi non deroghi alla regola della posposizione del loro soddisfacimento a quello integrale degli altri creditori chirografari.

Il caso di specie atteneva a un credito vantato da un socio per i finanziamenti eseguiti in favore della società fallita, postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c.

Come chiarito dalla Cassazione, qualora sia stato effettuato in maniera corretta l'inserimento dei creditori postergati in un'apposita classe con diritto di voto, occorre verificare la violazione in concreto da parte di quest'ultima della regola della postergazione, come nell'ipotesi dell'equiparazione di tutti i crediti, chirografari o postergati.

.....  
Cass. 21.6.2018 n. 16348

## **Fallimento** **Ripartizione dell'attivo - Riabilitazione del fallito - Principio di intangibilità - Transazione**

Qualora un soggetto fallito ritenga di aver subito danni dall'attività del curatore, lo stesso può agire, una volta tornato *in bonis*, solo mediante tutela risarcitoria, non essendo possibile "contestare" l'attività di riparto dell'attivo, in quanto intangibile e conclusa (nel caso di

specie, si trattava di un imprenditore individuale che aveva agito più volte in giudizio per far caducare la transazione conclusa dal curatore ai fini della definizione di un credito contratto con un Comune in stato di dissesto finanziario).

Infatti, il debitore tornato *in bonis* non può, una volta chiuso il fallimento, rimettere in discussione, con effetti reali, l'operato degli organi della procedura e, nello specifico, del curatore, organo che cumula la rappresentanza sia del fallito che della massa dei creditori. Così come stabilito già da precedente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4729/2018 e n. 20748/2012), nella vigenza del RD 267/42, anteriormente alla riforma di cui al DLgs. 5/2006, è immanente nell'ordinamento un principio di intangibilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate a favore dei creditori in base al piano di riparto; principio questo che è stato, poi, espressamente codificato dalla novella del 2006.

.....  
Cass. 19.6.2018 n. 16132

## **Fallimento** **Requisiti di fallibilità - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Approvazione e deposito - Onere della prova - Libro degli inventari**

L'Autore analizza la Cass. 18.6.2018 n. 16067, nella quale è stato stabilito che, nell'ambito della valutazione dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/42, occorre tenere conto anche della documentazione eventualmente depositata dal debitore (nel caso de quo, i libri degli inventari e gli scontrini fiscali di chiusura giornaliera).

Nel caso di specie, in particolare, la Cassazione ha evidenziato che, anche se i dati contenuti nei bilanci non potevano costituire prova legale, non se ne sarebbe potuta negare l'attendibilità sulla base di una presunta omessa approvazione degli stessi e conseguente mancato deposito presso il Registro delle imprese. La documentazione prodotta, infatti, avrebbe potuto consentire l'accertamento in concreto della circostanza della loro approvazione o mancata approvazione (anche se successi-

vamente non depositati) e la valutazione, ad esempio, della data di approvazione e della vicinanza o meno rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare.

.....  
Cass. 18.6.2018 n. 16067

## **Concordato preventivo**

### **Crediti contestati - Riscossione frazionata del tributo - Obbligo di accantonamento**

Per effetto dell'art. 90 del DPR 602/73, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito, comunque, va iscritto in via provvisoria nell'elenco ai fini degli artt. 176 e 180 co. 6 del RD 267/42.

Vero è che, in base alla disciplina fallimentare, i crediti contestati possono non essere ammessi dal tribunale, che ha il potere di quantificare gli accantonamenti, perché, ragionando diversamente, "qualunque pretesa, di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, potrebbe paralizzare l'omologazione di un concordato".

Tale affermazione, a livello generale corretta, deve essere però vista alla luce della giurisdizione tributaria, e, in special modo, del precetto insito nell'art. 90 del DPR 602/73.

Pertanto, i crediti tributari (si trattava di ruoli emessi a seguito di riscossione frazionata, relativi ad accertamenti impugnati) vanno ammessi anche se contestati, e il Tribunale è tenuto ad effettuare l'accantonamento.

.....  
Cass. 13.6.2018 n. 15414

## **Liquidazione coatta amministrativa**

### **Insinuazione al passivo - Credito per prestazioni professionali - Riconoscimento del privilegio - Associazione professionale**

L'intestazione delle note all'associazione professionale non determina di per sé il difetto di legittimazione attiva del singolo professionista membro dell'associazione a chiedere l'insinuazione del credito per l'attività professionale

svolta in favore della società (per la quale era stata aperta, nel caso di specie, la procedura di liquidazione coatta amministrativa). Tale credito è tutelato dall'art. 2751-bis n. 2 c.c. e non cambia la propria natura rispetto alla scelta del prestatore di organizzare il proprio lavoro in forma associativa (cfr. Cass. n. 26067/2017, che richiama Cass. n. 4486/2015).

Nel caso di specie, il fatto che gli incarichi siano stati conferiti ed espletati dal professionista (come accertato in sede di merito) e che la domanda di ammissione allo stato passivo sia stata presentata dallo stesso ha consentito di qualificare il credito come corrispettivo di un'attività svolta personalmente da uno solo dei professionisti associati, in via esclusiva. Il credito, dunque, costituisce la remunerazione dell'attività svolta, indipendentemente dall'intestazione delle note all'associazione.

La dimostrazione del riferimento del credito azionato a prestazioni professionali svolte personalmente ed in via esclusiva dal professionista consente poi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (così Cass. n. 16446/2017, che richiama Cass. n. 6285/2016; si vedano, inoltre, Cass. n. 17207/2013 e n. 22439/2009) di riconoscere il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. A tal fine, non può essere escluso il privilegio al credito sulla mera constatazione di non avere il professionista dimostrato come fosse regolata all'interno dell'associazione professionale la ripartizione dei compensi, in quanto – si ribadisce – non rileva il soggetto che ha emesso le fatture, ma quello al quale è stato conferito l'incarico.

.....  
Cass. 12.6.2018 n. 15290

## **Fallimento**

### **Dichiarazione di fallimento - Effetti della procedura di insolvenza - Procedura pendente in altro Stato membro**

Nella sentenza 6.6.2018, relativa alla causa C-250/17, la Corte di Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 15 del regolamento (CE) 1346/2000, relativo agli effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti.

Nel caso di specie, un soggetto, residente a Londra, proponeva dinanzi al Tribunale circondariale di Lisbona un'azione di recupero di un credito basata su un contratto di fornitura di servizi, contro una società con sede in Lussemburgo.

La controversia riguardava il pagamento di una somma dovuta a titolo di retribuzione dei servizi forniti da tale soggetto alla società, oltre che di un indennizzo per i danni subiti per la mancata esecuzione del suddetto contratto. La società, nel corso del procedimento, veniva dichiarata in stato di fallimento dal Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo.

Secondo la Corte di Giustizia, l'art. 15 citato trova applicazione con riguardo ad un procedimento, pendente davanti a un giudice di uno Stato membro, con oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, oltre alla condanna risarcitoria per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, qualora il debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza iniziata in un altro Stato membro e la dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.

.....  
*Corte di Giustizia UE 6.6.2018 causa C-250/17*

## **Fallimento**

### **Fallimento di società di persone - Estensione del fallimento - Limite temporale di un anno**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 1.6.2018

n. 14069, ha precisato che la sussistenza del presupposto temporale di cui all'art. 147 co. 2 del RD 267/42 – ai sensi del quale il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della società dichiarata fallita (c.d. fallimento in estensione) non può essere pronunciato “decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata” – deve sempre essere accertata considerando la data della sentenza di fallimento, anche qualora alla stessa si sia pervenuti a seguito di un ricorso per concordato preventivo presentato nel termine annuale, ma poi dichiarato inammissibile oltre tale scadenza.

Il principio di unitarietà delle procedure concorsuali – suscettibile di attribuire rilevanza alla data di ammissione al concordato preventivo – non è applicabile nell'ipotesi in cui si tratti di estendere il fallimento di una società, ammessa al concordato preventivo, ai soci illimitatamente responsabili che medio tempore siano receduti o deceduti, ovvero siano stati esclusi dalla compagna sociale. Pertanto, rispetto ai soci, ai quali il fallimento si estende in via eccezionale e come ripercussione dell'insolvenza della società, non può operare il principio di consecuzione che ne giustifica il coinvolgimento “*ab imis*” nella procedura concorsuale, con l'effetto che il decorso del termine annuale deve essere valutato con riguardo al momento in cui ha luogo l'estensione del fallimento.

.....  
*Cass. 1.6.2018 n. 14069*

# 05 / PENALE

---

## **Codice penale e codice di procedura penale**

### **Sequestro di prevenzione - Compensazione legale - Peculato - Esclusione**

Non integra la condotta di peculato, di cui all'art. 314 c.p., l'amministratore giudiziario/pubblico ufficiale della procedura di prevenzione di cui al DLgs. 159/2011 che si limiti a regolarizzare le scritture contabili con l'annotazione di una compensazione intervenuta *ex lege* in epoca antecedente all'istituzione del vincolo sulla società ed attinente, da un lato, ad un credito vantato dalla società verso l'amministratore destinatario della procedura, e, dall'altro, ad un debito di corrispondente ammontare della società nei riguardi dello stesso per i relativi compensi.

Corollario di tale impostazione è l'irrelevanza del successivo adempimento tributario (attinente al versamento delle ritenute IRPEF), che, pur comportando necessariamente una fuoriuscita di denaro dal patrimonio della società sottoposta a sequestro di prevenzione,

va apprezzato alla stregua di atto dovuto, insuscettibile di rivestire rilevanza penale, non avendo alcun pregio, per quanto detto, la tesi della illiceità della condotta che ne rappresenta l'imprescindibile presupposto.

---

*Cass. 27.6.2018 n. 29420*

## **Codice penale e codice di procedura penale**

### **Sequestro finalizzato alla confisca - Confisca diretta e per equivalente - Individuazione dei beni**

La confisca diretta di beni differenti dal denaro richiede l'accertamento di un nesso di "pertinenzialità" tra il bene ed il profitto del reato, ovvero che sia possibile ritenere che il bene sia stato acquistato o sia pervenuto nella disponibilità del reo attraverso il reimpiego del profitto (Cass. SS.UU. n. 31617/2015).

Il provvedimento che impone il sequestro deve individuare il bene da sottoporre al vincolo, in quanto – almeno a livello di "fumus" – preventivamente qualificato come profitto, nel

senso ampio dell'acquisizione al patrimonio del reo (direttamente o indirettamente per interposta persona fisica o giuridica) mediante il reimpiego di quanto ricavato dalla condotta delittuosa; non essendo, invece, ammissibile che l'individuazione dei beni (mobili o immobili, comunque diversi dal denaro) venga rimessa alla fase esecutiva del procedimento, richiedendo valutazioni che riguardano la ricostruzione della provenienza dei beni stessi e la loro derivazione dal reimpiego del profitto del reato.

.....  
*Cass. 25.6.2018 n. 29248*

## **Codice penale e codice di procedura penale**

### **Confisca di denaro sul conto corrente - Confisca diretta**

La confisca di denaro in essere su un conto corrente bancario integra in ogni caso una figura di confisca diretta, tanto nel caso di prezzo che di profitto, e, con riferimento a quest'ultimo, sia che rappresenti una utilità "monetariamente" positiva, nel senso che rappresenti un effettivo accrescimento patrimoniale, sia che rappresenti un mancato decremento, vale a dire un risparmio di spesa. Quando si tratta di denaro o di altri beni fungibili, deve invero ritenersi, che la confisca non è "per equivalente", ma sempre confisca diretta; soprattutto, ciò che rileva è che l'ablazione della somma non è subordinata alla verifica che la stessa provenga da delitto e che sia confluita nella effettiva disponibilità dell'indagato.

.....  
*Cass. 22.6.2018 n. 29112*

## **Responsabilità parapenale delle persone giuridiche**

### **Reati ambientali - Discarica abusiva - Interesse e vantaggio**

Nel caso di contestazione ad un ente del reato di discarica abusiva, ai sensi degli artt. 256 co. 3 del DLgs. 152/2006 e art. 25-undecies del DLgs. 231/2001, l'interesse e il vantaggio possono essere individuati nel risparmio di

spesa conseguente al mancato adeguamento dell'impianto alla disciplina di settore e al mancato avvio allo smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, laddove sia una società terza, ma appartenente al medesimo gruppo di imprese, a trarre gli immediati vantaggi dal deposito in discarica di rifiuti non autorizzati, l'interesse della società proprietaria può essere individuato nel beneficio anche per il gruppo nel suo complesso.

La "colpa in organizzazione" è ravvisabile nel caso in cui la consumazione del reato derivi dalla stessa organizzazione della attività di impresa, e, in particolare, dalle modalità di strutturazione del sito gestito dalla società, dalla omessa vigilanza sulla presenza di rifiuti e dalla accettazione della presenza dei veicoli destinati allo smaltimento.

.....  
*Cass. 21.6.2018 n. 28725*

## **Penale tributario**

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Associazione per delinquere transnazionale - Misura cautelare in carcere - Presupposti per l'applicazione**

È legittima l'applicazione della custodia cautelare in carcere nel caso in cui venga contestato all'indagato il reato di associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità e finalizzata alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 del DLgs. 74/2000.

Da un lato, la capacità di reperire e consolidare contatti in diversi paesi esteri anche extraeuropei per concretizzare le proprie attività criminose (ad esempio attraverso la costituzione di *trust* o società cui far confluire i beni sottratti al Fisco) e, dall'altro, l'insufficienza delle misure cautelari reali (sequestri di società e di *trust*) a neutralizzare tale capacità organizzativa, fondano i presupposti cautelari previsti dall'art. 274 lett. c) c.p.p., ove si richiede il concreto e attuale pericolo di reiterazione dell'illecito, alla luce delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità della persona sottoposta alle indagini.

.....  
*Cass. 20.6.2018 n. 28515*

## Penale societario

### Altri reati - Falso in prospetto - Azione di risarcimento dei danni - Prescrizione - Decorrenza

Decorre dal giorno in cui la stampa ha dato notizia delle falsità nel prospetto il termine di prescrizione del diritto dei risparmiatori a chiedere i danni per il conseguente crollo in borsa dei titoli.

Tale soluzione, infatti, è conforme al principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il danneggiato, ai fini della possibilità di far valere il diritto, deve essere messo in condizione di percepire l'ingiustizia del danno, il nesso di causalità e la riconducibilità alla responsabilità del danneggiante.

Peraltro, l'accertamento della decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.

.....  
Cass. 14.6.2018 n. 15707

## Reati speciali

### Amministratore giudiziario - Esercizio abusivo dell'attività finanziaria - Concorso - Abuso d'ufficio

Il custode e l'amministratore giudiziario nominati in relazione ad un sequestro penale o di prevenzione hanno l'obbligo giuridico di impedire condotte di gestione dei beni sequestrati in violazione delle norme di legge, in quanto investiti della custodia, della conservazione e dell'amministrazione di tali beni. Costoro potranno, pertanto, essere chiamati a rispondere del concorso omissivo nei reati commessi da terzi nel corso del loro mandato (nel caso di specie, l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, ex art. 132 del DLgs. 385/93, realizzato dagli amministratori societari).

In quanto pubblico ufficiale, ex art. 35 co. 5 del DLgs. 159/2011, l'amministratore giudiziario potrà rispondere di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p., laddove egli provveda ad autoliquidarsi dei compensi, autorizzando il

prelievo delle somme dai conti corrente delle società da lui stesso amministrate.

.....  
Cass. 13.6.2018 n. 27187

## Penale societario

### False comunicazioni sociali - Momento e luogo di consumazione - Esame del progetto di bilancio da parte dell'assemblea

Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), soprattutto dopo la riforma operata dalla L. 69/2015, è posta a tutela della correttezza e trasparenza dell'informazione societaria, quale bene "strumentale" alla salvaguardia dei beni "finali" del patrimonio dei soci e dei creditori, nonché dei terzi interessati. L'illecito, infatti, è integrato con l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero (o con l'omissione di fatti materiali rilevanti) "nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico".

La consumazione del reato coincide, dunque, con l'esposizione del falso (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico), che avviene nel momento e nel luogo in cui si riunisce l'assemblea e il (progetto di) bilancio viene illustrato ai soci, non rilevando, ai predetti fini, né il momento (e il luogo) di deposito degli atti presso il Registro delle imprese, né, come ipotizzato dall'autorità giudiziaria che procedeva nel caso di specie, il momento e il luogo del deposito del "progetto" di bilancio presso la sede sociale.

.....  
Cass. 13.6.2018 n. 27170

## Penale fallimentare

### Domanda di ammissione di crediti simulati - Nozione di crediti fraudolentemente simulati - Caratteristiche della domanda - Momento consumativo

La fattispecie di cui all'art. 232 co. 1 del RD 267/42 intende tutelare l'interesse della massa dei creditori a che i crediti insinuati siano

veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi.

La clausola di esclusione “fuori dei casi di concorso in bancarotta” palesa l’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale contro le condotte fraudolente poste in essere da soggetti diversi dall’imprenditore fallito ovvero da chi rivesta una delle qualità indicate nell’art. 223 co. 1 del RD 267/42 (o da chi con essi concorra) in pregiudizio della “*par condicio creditorum*”.

La norma richiede la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito “fraudolentemente simulato”. In primo luogo, quindi, occorre chiedersi che cosa si intenda per “credito simulato”. Deve ritenersi tale ogni preteso diritto di credito, oggetto della domanda di ammissione al passivo, “non corrispondente alla realtà giuridica” da esso formalmente rappresentata e, quindi, in quanto tale, idoneo a incidere negativamente sul regolare soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio in sede di riconoscimento dei rispettivi diritti di credito e di ripartizione dell’attivo fallimentare. Rilevano, per tal via, non solo tutti i casi di “simulazione assoluta”, in cui manchi del tutto il diritto di credito, ma anche i casi di “simulazione relativa”, in cui la falsa rappresentazione della realtà giuridica rappresentata dal diritto di credito vantato è solo parziale, ma decisiva per creare le condizioni (apparenti) per consentirne l’ammissione al passivo fallimentare. Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: credito effettivamente esistente, ma di cui non è titolare il soggetto attivo del reato, che, nel presentare la domanda di ammissione, si sostituisce al creditore effettivo, il quale ha, invece, rinunciato a insinuare il proprio credito, senza cederlo; domanda di ammissione al passivo di un credito ordinario che viene fatto apparire falsamente come privilegiato; credito che viene insinuato per un’entità quantitativamente superiore a quella effettiva; domanda di ammissione al passivo di un credito estinto che viene presentato come ancora esigibile (cfr. Cass. n. 7620/2017).

Come evidenziato, peraltro, non basta che il credito sia solo “simulato”, dovendo essere “fraudolentemente” simulato. E, quindi, per integrare l’elemento oggettivo del delitto in esame è necessario qualcosa in più rispetto alla semplice simulazione. Se quest’ultima (la simulazione) si traduce nella presentazione di una domanda di ammissione ideologicamente falsa nella misura in cui si fonda su di una pretesa creditoria non corrispondente alla realtà, la stessa è altresì fraudolenta solo quando si accompagna a una condotta che sia idonea a perfezionare l’inganno (come accade, ad esempio, con la produzione di documentazione relativa al diritto di credito).

La presentazione della domanda di ammissione al passivo, inoltre, integra un elemento “normativo” della fattispecie penale, e non certo un elemento “naturalistico”; nel senso che la domanda di ammissione, per essere giuridicamente rilevante, anche ai fini penali, deve avere determinati requisiti previsti dalla legge. In particolare, nel caso di specie, dal fatto che la produzione degli assegni incorporanti i crediti è requisito di proponibilità della stessa domanda di ammissione al passivo, consegue che il reato non può ritenersi consumato con la presentazione della mera domanda di ammissione nel caso in cui non siano stati prodotti gli originali dei titoli; la consumazione del reato, in altri termini, coincide con il momento in cui la domanda di insinuazione al passivo venga presentata regolarmente e compiutamente, corredata dall’indispensabile, ai fini della stessa proponibilità, produzione dei titoli incorporanti i crediti di cui si intende chiedere l’insinuazione.

A fronte di tutto ciò, è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 232 co. 1 del RD 267/42 (domanda di ammissione di crediti simulati) la condotta di chi, dopo avere presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società debitrice in favore di due creditori, e avere ottenuto l’ammissione con riserva di distribuzione delle somme all’atto della produzione degli originali degli assegni attestanti i crediti, provvede al deposito degli assegni medesimi – e ottiene il pagamento (parziale) delle somme – nonostante questi

fossero stati già utilizzati con successo nell'azione intrapresa (in Svizzera) nei confronti dell'amministratore della società fallita.

.....  
Cass. 13.6.2018 n. 27165

## **Penale fallimentare**

### **Amministratore di fatto - Nozione - Posizione dell'amministratore di diritto**

La nozione di amministratore di fatto disegnata dall'art. 2639 c.c., sia pur dettata in materia di reati societari, è suscettibile di applicazione anche in riferimento ai reati fallimentari che riguardano le figure degli amministratori della società.

Pertanto i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 del RD 267/42 devono essere individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. In particolare, la nozione di amministratore di fatto introdotta dall'art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Certamente, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono pur sempre l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Pertanto la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.

Ciò costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

In concreto, poi, si è attribuito rilievo ai seguenti indici sintomatici: conferimento di deleghe formali in fondamentali settori dell'attività di impresa; diretta partecipazione alla

gestione della vita societaria; costante assenza dell'amministratore di diritto e mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti; conferimento di una procura generale "ad negotia", quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, fosse sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale.

L'amministratore di diritto risponde per le condotte criminose poste in essere dall'amministratore di fatto purché egli sia genericamente consapevole della violazione da parte di costui delle norme incriminatrici, senza che sia necessaria la consapevolezza dei singoli episodi delittuosi, fermo restando che essa non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica. Il dolo dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto può configurarsi anche come eventuale ed essere integrato dall'omesso controllo sulla tenuta delle scritture che dimostra la rinuncia a porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, l'accettazione del rischio che esse possano verificarsi. Mentre in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica

la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

.....  
Cass. 13.6.2018 n. 27163

## **Penale tributario**

### **Sequestro - Presunzioni legali - Rilevanza**

Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire, di per sé, fonte di prova della commissione dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, hanno valore indiziario sufficiente a integrare il c.d. *fumus commissi delicti*, in assenza di elementi contrari, giustificando, per tal via, l'applicazione di una misura cautelare reale (il sequestro).

Rileva, quindi, nei confronti di un professionista, la presunzione di cui all'art. 32 co. 1 n. 2 del DPR 600/73, così come strutturata in esito alla sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale.

In particolare, mentre l'operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale anche nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo l'onere di dimostrare che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

.....  
Cass. 8.6.2018 n. 26274

## **Penale tributario**

### **Indebita compensazione - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Prova - Esclusione**

Il dolo generico del delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000, consiste nella coscienza e volontà dell'omissione del versamento delle somme dovute all'Erario, utilizzando in compensazione crediti che si sa non essere spettanti o esistenti, rappresentandosi altresì il supera-

mento della soglia di punibilità di 50.000,00 euro annui.

Per quanto riguarda la configurabilità del "dolo eventuale", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 38343/2014, questo ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. Ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli – pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito – si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Occorre, dunque, rifuggire alla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo eventuale ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa sia basata su un dato "quantitativo" della violazione del dovere di diligenza, piuttosto che su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo: ossia attribuire o meno al soggetto attivo un atteggiamento di volizione della condotta.

Dalla conoscenza da parte di un amministratore della mancata registrazione delle fatture societarie da parte del commercialista incaricato non è, allora, possibile far discendere direttamente la consapevolezza dell'indebita compensazione del credito fiscale.

.....  
Cass. 8.6.2018 n. 26236

## **Responsabilità parapenale delle persone giuridiche**

### **Autoriciclaggio - Estorsione - Ostacolo all'identificazione - Interesse e vantaggio dell'ente**

Ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio *ex art. 648-ter.1 c.p.* è necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità

dissimulativa, sia, cioè, idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto. Sicché, rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimmisione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulativo che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante.

Seguendo tale impostazione, il "rastrellamento" di liquidità attraverso delle condotte estorsive da parte degli amministratori di una società nei confronti di alcuni dipendenti (mancata corresponsione degli anticipi solo formalmente versati in contanti, delle quattordicesime mensilità, del corrispettivo dei permessi non goduti) e il successivo utilizzo di tali proventi per pagare provvigioni o altri benefit aziendali "in nero" integra una condotta di reimmisione dei fondi illeciti nel circuito aziendale, concretamente ed efficacemente elusiva dell'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

In tale caso, anche la società stessa può essere chiamata a rispondere di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25-*octies* del DLgs. 231/2001.

.....  
*Cass. 7.6.2018 n. 25979*

## **Penale fallimentare**

### **Bancarotta - Transnazionalità - Confisca diretta e per equivalente**

La confisca "diretta" è quella che si rivolge contro le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato; la confisca per equivalente tende a colpire, allorché sia impossibile agire sui beni sopra specificati, quelli nella disponibilità del reo. Da ciò si desume che la confisca per equivalente ha, nello spirito della L. 146/2006, carattere sussidiario, e che è stata pensata per ovviare alla "impossibilità" di recuperare o rinvenire nel patrimonio del reo i beni su cui è caduta l'azione delit-

tuosa, o che sono il frutto di essa. Questo non vuol dire, però, che l'azione recuperatoria del Pubblico Ministero debba avere, sempre e comunque, le medesime cadenze, e che si debba sviluppare secondo uno schema prestabilito e uniforme, giacché le ipotesi di confisca sono molteplici e attengono a situazioni differenti (possono riguardare beni mobili o immobili; beni individuabili o confondibili con altri; possono riguardare reati commessi nell'interesse dell'agente o di terzi; e così via); sicché deve essere calibrata sulla natura della situazione che deve fronteggiare.

Pertanto, se la confisca deve cadere su beni immobili, è logico pensare che il carattere della sussidiarietà debba svilupparsi nella sua pienezza, data l'intrinseca possibilità di reperire e sottoporre a vincolo i beni di tal natura; se vi è scissione tra il soggetto che commette il reato e quello che ne trae beneficio (come avviene, ad esempio, per i reati tributari, commessi dall'amministratore della società), riveste carattere pregnante l'obbligo di ricercare tra i beni della società quelli che ne costituiscono il profitto. Lo stesso non può dirsi, invece, per la confisca rivolta verso beni che il reo ha fatto propri e che - pur costituendo prodotto, profitto o prezzo del reato - sono individuabili solo nel genere, o sono occultabili: in tal caso l'indagine rivolta alla loro individuazione non può che essere sommaria e dipendere dall'atteggiamento del sottoposto alla misura, a pena di rendere aleatoria la ricerca e di rendere inapplicabile l'istituto. Infatti, si è precisato, in ordine al rapporto tra confisca diretta e confisca per equivalente (esaminato, quasi esclusivamente, in ordine ai reati tributari), che il PM è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della

società o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta (cfr. Cass. n. 1738/2015 e n. 40362/2016). E anche quando è stato accentuato l'obbligo per il PM di verificare prima la praticabilità della confisca diretta (che consentirebbe di agire proprio sulle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato), è stato precisato che deve trattarsi di verifica allo stato degli atti e sommaria, in sintonia con la natura del procedimento cautelare, al fine di evitare che, nelle more dell'accertamento, svanisca anche la garanzia apprestata dal patrimonio dei soggetti responsabili del reato.

.....  
*Cass. 6.6.2018 n. 25663*

## **Reati comuni**

### **Fattispecie di riciclaggio - Delitto presupposto - Accertamento giudiziale - Esclusione - Dolo eventuale**

Ai fini dell'integrazione del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), non è necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, senza che si richieda, all'uopo, l'esatta individuazione del delitto presupposto, purché lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (cfr. Cass. n. 28715/2013).

D'altra parte, il dolo del delitto di riciclaggio è configurabile anche nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene che ne costituisce l'oggetto.

.....  
*Cass. 6.6.2018 n. 25523*

## **Penale tributario**

### **Dichiarazione fraudolenta - Documenti falsi - Fatture per operazioni inesistenti - Inesistenza soggettiva - Dolo specifico dell'emittente**

Per l'integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 del DLgs. 74/2000) non vi è distinzione tra ipotesi riconducibili alla inesistenza oggettiva della prestazione documentata con la fatture falsamente emesse e quelle relative alla sua inesistenza solamente soggettiva.

La regola della ineducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi – prevista dall'art. 14 co. 4-bis della L. 537/93, come modificato a seguito della entrata in vigore dell'art. 8 del DL 16/2012 – trova, infatti, applicazione anche per i costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, trattandosi di costi comunque riconducibili ad una condotta criminosa (cfr. Cass. n. 42994/2015): ne deriva l'illegittimità dell'abbattimento dell'imponibile attraverso l'utilizzo di costi documentati con fatture relative ad operazioni anche solo soggettivamente inesistenti.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del DLgs. 74/2000, la prova del dolo specifico non deve necessariamente risultare dalla obiettiva certezza della direzione finalistica della condotta dell'imputato, ma può anche essere desunta dalla esistenza di elementi indiziari, purché caratterizzati dalla pluralità, univocità e concordanza.

.....  
*Cass. 4.6.2018 n. 24856*

## **Penale tributario**

### **Omesso versamento di ritenute certificate - Modello 770 - Valore probatorio - Omissioni ante riforma del DLgs. 158/2015**

Con riguardo alle omissioni di ritenute certificate commesse anteriormente alle modifiche apportate all'art. 10-bis del DLgs. 74/2000 dal

DLgs. 158/2015, la dichiarazione proveniente dal sostituto di imposta ("modello 770") non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova della avvenuta consegna al sostituto della certificazione fiscale. Sarà, pertanto, necessario che il Pubblico ministero alleggi elementi ulteriori e diversi rispetto alla dichiarazione, comprese fonti orali, quali ad esempio le dichiarazioni testimoniali dei sostituti di imposta.

La riforma del DLgs. 158/2015 ha portata innovativa rispetto alla previgente fattispecie di omesse ritenute, dal momento che oggi l'ambito di operatività dell'art. 10-*bis* del DLgs. 74/2000 è esteso anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute "dovute" sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro contenuta nel modello 770.

.....  
*Cass. SS.UU. 1.6.2018 n. 24782*

## **Penale fallimentare**

### **Causazione del fallimento tramite operazioni dolose - Caratteristiche principali - Distrazione successiva**

Le "operazioni dolose" sono da individuare in qualsiasi atto o complesso di atti, implicanti una disposizione patrimoniale, discendenti non già direttamente da azioni dannose del soggetto attivo riconducibili a condotte di distrazione, dissipazione, occultamento o distruzione, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, compiuto da persone preposte all'amministrazione della società, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualità, che rechino pregiudizio ai legittimi interessi dell'ente, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati. Tali operazioni, in quanto collocate nell'area di disvalore (ma non di tipicità) della bancarotta fraudolenta patrimoniale, suppongono sempre una indebita diminuzione dell'asse attivo, ossia un impoverimento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa.

È, quindi, rilevante anche il prolungato inadempiamento delle obbligazioni fiscali e contributive, che, andando ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali,

anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio, rende prevedibile, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, il conseguente dissesto. Né vale a escludere il reato il carattere omissivo di simile condotta. Le operazioni dolose, infatti, possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa.

L'"operazione", d'altra parte, è termine semanticamente più ampio di "azione", intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano; sicché può ben essere integrata dalla violazione – deliberata, sistematica e protratta nel tempo – dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi tributari e contributivi, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società.

Diversamente da quanto avviene nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella fattispecie in questione le condotte dolose devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva non è, dunque, l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società. E il sistematico inadempiamento dei debiti erariali e/o contributivi, se, da un lato, arreca sicuri vantaggi all'impresa, sotto forma di risparmio dei relativi costi, dall'altro, aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali, così rendendo prevedibile il conseguente dissesto della società.

Sicché certamente non può escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l'autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento delle imposte e dei contributi, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo – la ragione pratica del comportamento – senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito.

In termini penalistici, il tentativo di autofinanziare l'attività di impresa mediante il risparmio dei costi connessi all'assolvimento degli

obblighi tributari e contributivi può integrare il movente dell'azione, la causa psichica della condotta umana, lo stimolo che ha indotto l'autore ad agire, facendo scattare la volontà. Ma il movente dell'azione, in via generale, pur potendo contribuire all'accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con esso, potendone rappresentare il presupposto. E, in particolare, il movente di autofinanziamento non esclude l'elemento soggettivo della fattispecie, ovvero, da un lato, la coscienza e volontà delle "operazioni" che concretizzino un abuso o un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, e, dall'altro, la prevedibilità del dissesto. Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento/fallimento della società né la preesistenza alla condotta (o il successivo intervento) di una causa in sé ef-

ficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p., né il fatto che l'operazione dolosa (o altra condotta) abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica e implica un fenomeno in sé reversibile.

Nel caso di specie, in particolare, la distrazione del software che costituiva l'unico attivo sociale si innestava in una situazione di dissesto già conclamata, finanziariamente manifestatasi da tempo; essa, quindi, aveva soltanto aggravato la situazione di dissesto già determinata dal sistematico inadempimento degli obblighi tributari e contributivi, sostanzialmente privando la società dello stesso oggetto, essendo infatti contestualmente cessata l'attività sociale.

.....  
*Cass. 1.6.2018 n. 24752*

## 06 / PROFESSIONISTI

---

### **Dottori commercialisti ed esperti contabili**

**Competenze - Incarico generico di tenuta della contabilità - Ricorsi in materia tributaria - Conferimento dell'incarico - Onere della prova**

L'incarico professionale di proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento deve essere specificamente conferito, non potendo essere ricompreso in quello generico di tenuta della contabilità (nel caso di specie, affidato ad un ragioniere). È onere dell'attore fornire la prova del conferimento dell'incarico.

.....  
*Cass. 26.6.2018 n. 16770*

### **Lavoro autonomo**

**Professioni intellettuali - Professioni protette - Omessa richiesta di liquidazione delle spese - Necessità del procedimento di correzione**

È applicabile al processo tributario il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c. laddove il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e la

pronuncia adottata in motivazione non incida sull'idoneità del provvedimento, nella totalità delle sue componenti, in modo tale da rendere conoscibile il contenuto della statuizione.

Conseguentemente, è possibile emendare in tal sede l'omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore di parte vittoriosa che abbia dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.

.....  
*Cass. 12.6.2018 n. 15315*

### **Lavoro autonomo**

**Professioni intellettuali - Liquidazione dei compensi - Attività di custode e amministratore giudiziario - Applicazione della tariffa professionale dei dottori commercialisti**

La Cass. 6.6.2018 n. 14484 si è pronunciata in merito alla determinazione del compenso del custode e amministratore giudiziario di una società sottoposta a sequestro giudiziario penale. Come evidenziato dall'Autore, il compenso deve essere liquidato in base alle tariffe professionali (nel caso di specie, si trattava di quelle dei dottori commercialisti), mentre il

Tribunale aveva deciso sulla base degli usi locali. Occorre, a tali fini, infatti, operare una distinzione tra la mera custodia e conservazione, rispetto all'attività di custodia con anche amministrazione del bene sottoposto a sequestro. Nel caso de quo, l'atto di nomina riguardava sia la custodia del bene, che l'attività di amministrazione. Pertanto, la questione avrebbe

dovuto essere analizzata dal Tribunale facendo tale specifica distinzione.

Per tale motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso dei professionisti che avevano impugnato la decisione del Tribunale e ha rinviato al Tribunale in diversa composizione.

.....  
*Cass. 6.6.2018 n. 14484*

## 07 / LAVORO

---

### **Licenziamento disciplinare** Sproporzione tra condotta contestata e sanzione - Illegittimità

Non può considerarsi legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore a cui si contesta l'uso del cellulare e della sigaretta elettronica durante l'orario di lavoro, in quanto da tali comportamenti non consegue automaticamente una sospensione dal lavoro senza giustificato motivo, prevista come infrazione passibile di licenziamento nel caso di reiterazione di totale assenza dalla prestazione lavorativa, giacché il fumo o l'uso del telefono non sono di per sé incompatibili con il contestuale svolgimento della prestazione lavorativa.

.....  
*Cass. 27.6.2018 n. 16965*

### **Lavoro subordinato** Retribuzione - Differenze retributive relative a straordinario - Onere della prova a carico del lavoratore

Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza.

Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore per ricevuta, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro e non il lavoratore, che può limitarsi ad affermare di aver

ricevuto somme inferiori a quanto indicato in busta.

.....  
*Cass. 27.6.2018 n. 16951*

## **Lavoro subordinato**

### **Diritti e doveri del lavoratore - Mansioni superiori - Diritto alle differenze retributive - Superminimo assorbibile - Esclusione**

Il riconoscimento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore non determina il diritto a differenze retributive qualora il lavoratore abbia in concreto percepito una retribuzione almeno pari a quella corrispondente alla qualifica superiore per effetto della previsione pattizia di un emolumento aggiuntivo ed integrativo della retribuzione (c.d. "superminimo individuale") di cui né le parti né il contratto collettivo abbiano previsto la generale ed incondizionata non assorbibilità.

.....  
*Trib. 26.6.2018 n. 1089*

## **Licenziamento individuale**

### **Licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato da situazione economica sfavorevole - Carenza di prova - Illegittimità - Tutela risarcitoria**

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo ridimensionamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa. Ove, però, il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ed in giudizio

si accerti che la ragione indicata non sussiste, in quanto non provata dal datore di lavoro, il recesso risulta ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore. In questo caso si applica la tutela risarcitoria di cui all'art. 18 co. 7 della L. 300/70, in quanto la carenza di prova in ordine alle ragioni oggettive poste a base del licenziamento non può essere equiparata alla manifesta insussistenza delle stesse, da cui discende invece l'applicazione della tutela reintegratoria.

.....  
*Cass. 25.6.2018 n. 16702*

## **Licenziamento individuale**

### **Doppia impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del lavoratore e da parte del sindacato - Criteri per la decorrenza dei termini di decadenza**

In materia di licenziamento individuale, il termine decadenziale per l'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6 co. 1 della L. 604/66 può essere interrotto, con atto scritto, oltre che dal lavoratore, anche da una organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura *ex ante* o la ratifica successiva da parte del lavoratore, dovendosi ritenere il sindacato idoneo a valutare gli interessi del lavoratore. In relazione al caso in cui vi siano state due impugnative stragiudiziali, entrambe proposte nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, di cui una dell'organizzazione sindacale, ma senza che vi sia prova della conoscenza della stessa da parte del lavoratore, e l'altra del lavoratore, il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziale entro il successivo termine di 180 giorni non può che decorrere dall'impugnativa del lavoratore, in quanto, al fine di non compromettere la sua tutela giudiziaria, solo in relazione ad essa vi è la certezza della cognizione dell'impugnazione da parte dell'interessato.

.....  
*Cass. 22.6.2018 n. 16591*

## Licenziamento individuale

**Pesanti critiche nei confronti del datore di lavoro - Mancanza di travalicamento della “continenza formale” delle critiche - Legittimo esercizio del diritto di difesa**

In materia di licenziamento per giusta causa non costituisce illecito disciplinare né fattispecie determinativa di danno ingiusto attribuire al proprio datore di lavoro in uno scritto difensivo verso una contestazione disciplinare atti o fatti anche non rispondenti al vero, concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, ancorché tale scritto contenga espressioni sconvenienti od offensive, purché nel limite della c.d. “continenza formale”, in quanto legittimo esercizio del diritto di difesa, che non può essere condizionato dai requisiti di verità, continenza e pertinenza che invece attengono all'esercizio del ben diverso diritto di cronaca.

.....  
Cass. 22.6.2018 n. 16590

## Licenziamento per giusta causa

**Lesione del vincolo fiduciario - Aumento discrezionale della propria retribuzione e del periodo di ferie - Legittimità**

Essendo il vincolo fiduciario tra il dirigente apicale e la società dalla quale dipende connotato da particolare importanza, è sorretto da giusta causa il licenziamento del dirigente che, tradendo il vincolo di fiducia che lo legava alla società ed approfittando dei propri poteri, si sia discrezionalmente aumentato la propria retribuzione ed il periodo di ferie.

.....  
Cass. 21.6.2018 n. 16431

## Previdenza

**Lavoratori dello spettacolo - Tutela assicurativa e previdenziale ENPALS - Disc-jockey - Applicabilità**

Nell'ambito dell'assicurazione ENPALS, così come previsto dall'art. 3 del DLgs. C.P.S. 708/47, devono farsi rientrare anche quelle attività che si

concretizzano nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione, trattandosi di attività artistica di cui il pubblico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione. Pertanto, le attività di selezione suoni di registrazioni fonografiche svolte dai disc-jockey produttori o arrangiatori in studi di registrazione sono riconducibili a tali categorie professionali.

.....  
Cass. 20.6.2018 n. 16253

## Sicurezza sul lavoro

**Sindrome algodisfunzionale del rachide cervicale da sforzo ripetuto (borsite alla spalla destra) - Nesso causale tra malattia ed attività lavorativa - Insussistenza**

La presunzione legale sull'esistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'insorgere di una determinata malattia vale solo in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali c.d. “tabellate”. Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale non tabellata, quale una borsite alla spalla, il nesso di causalità che legittima il risarcimento del danno biologico da parte datoriale dovrà, pertanto, essere oggetto di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (nel caso di specie, è stata esclusa la natura professionale della malattia in ragione della bassissima esposizione, di soli 11 mesi, della lavoratrice al carico biomeccanico del trasporto di particolari del peso di circa una decina di chili).

.....  
Cass. 20.6.2018 n. 16248

## Lavoro subordinato

**Diritti e doveri del lavoratore - Trasferimento di sede al rientro dal periodo di maternità - Rifiuto di prestare servizio nella nuova sede - Sospensione dal lavoro**

È legittimo il ricollocamento di una lavoratrice madre, di rientro dal congedo obbligatorio per maternità, causato dall'oggettiva impossibilità

per il datore di lavoro di assicurare la prosecuzione del rapporto nella stessa sede in cui la dipendente lavorava prima del congedo. Infatti, in caso di riorganizzazione e riallocamento in un altro Comune, per esigenze del datore di lavoro, della sede presso la quale la lavoratrice prestava la propria attività, non si applicano le garanzie contenute nell'art. 56 co. 1 del DLgs. 151/2001 (secondo cui le lavoratrici madri hanno il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra sede ubicata nel medesimo Comune). Pertanto, il datore di lavoro può, in questo caso, sospendere dal lavoro e dalla retribuzione la lavoratrice che non intenda trasferirsi presso la nuova sede.

.....  
*Cass. 19.6.2018 n. 16147*

## **Licenziamento collettivo**

**Comunicazioni finali alle organizzazioni sindacali e agli organismi amministrativi - Cessazione dell'attività aziendale - Cogenza del termine per l'inoltro delle comunicazioni**

In tema di licenziamento collettivo, il termine di 7 giorni previsto dall'art. 4 co. 9 della L. 223/91 – entro cui, a pena di inefficacia, a decorrere dalla comunicazione dei recessi, il datore di lavoro deve comunicare alle organizzazioni sindacali e a ai competenti uffici del lavoro l'elenco dei dipendenti licenziati ed i criteri di scelta – opera in modo cogente anche nell'ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia stato attuato sulla base di un criterio di scelta unico per il verificarsi della cessazione dell'attività aziendale ed azzeramento dell'intero organico.

.....  
*Cass. 19.6.2018 n. 16144*

## **Licenziamento collettivo**

**Comunicazione alle OO.SS. di categoria ed agli organismi amministrativi ex art. 4 co. 9 della L. 223/91 non tempestiva - Illegittimità del licenziamento - Cessazione totale dell'attività - Irrilevanza**

In caso di licenziamento collettivo, il termine

di 7 giorni dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori, entro il quale deve essere comunicato per iscritto alle OO.SS. ed agli organismi amministrativi, così come previsto dall'art. 4 co. 9 della L. 223/91, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, è un termine perentorio, la cui violazione comporta l'illegittimità del licenziamento. Resta irrilevante il fatto che la cessazione totale dell'attività dell'azienda, comportando il licenziamento di tutti i dipendenti, renda astrattamente impossibile una violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

.....  
*Cass. 18.6.2018 n. 16041*

## **Licenziamento individuale**

**Licenziamento intimato da una ONLUS - Art. 4 co. 1 della L. 108/90 che esclude l'applicazione dell'art. 18 della L. 300/70 - Requisiti per l'applicazione**

La disciplina dell'art. 4 co. 1 della L. 108/90, che esclude l'applicabilità dell'art. 18 della L. 300/70 in caso di illegittimità del licenziamento, non si applica ad una associazione che per statuto non persegue un fine ideologicamente orientato di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, ma opera con finalità socio-assistenziali, perseguite con criteri di economicità, ossia con tendenziale pareggio tra costi e ricavi, restando irrilevante, a tal fine, la mancata distribuzione di utili.

.....  
*Cass. 18.6.2018 n. 16031*

## **Sicurezza sul lavoro**

**Infortunio sul lavoro - Mancanza del c.d. rischio elettivo - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Sussistenza**

Il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio sul posto di lavoro insi-

te nella possibile negligenza, imprudenza od imperizia degli stessi lavoratori, dimostrando, secondo quanto prevede l'art. 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori, con l'unico limite del c.d. "rischio elettivo", consistente nel comportamento del lavoratore che ponga in essere una condotta del tutto avulsa dalla prestazione lavorativa, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali. Pertanto, è responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro per un infortunio mortale subito da un lavoratore, investito da un treno mentre stava operando un controllo sui binari, nonostante che il fatto sia avvenuto prima dell'ora prevista per l'intervento di manutenzione, in relazione al quale era prevista la sospensione della circolazione dei treni. La consegna delle chiavi per accedere sul luogo con ampio anticipo rispetto all'orario previsto per l'intervento, se non può essere intesa quale autorizzazione ad un intervento prima del tempo, integra comunque una mancata adozione di tutte le necessarie cautele preventive di salvaguardia.

.....  
Cass. 18.6.2018 n. 16026

## Previdenza

**Contributi IVS artigiani e commercianti - Iscrizione alla gestione commercianti dell'INPS - Socio ed amministratore di società immobiliare proprietaria di un unico immobile - Assenza di svolgimento di attività commerciale - Obbligo - Esclusione**

Presupposto per l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti presso l'INPS è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, così come previsto dall'art. 1 co. 203 della L. 662/96 che sostituisce l'art. 29 co. 1 della L. 160/75. Non è, pertanto, obbligata a tale iscrizione la socia e amministratrice di una società immobiliare che gestisce esclusivamente la locazione di un unico immobile di sua proprietà adibito ad attività commerciale,

limitandosi a riscuotere i canoni dell'immobile, in quanto tale attività integra mero godimento dell'unico bene e non è finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione.

.....  
Cass. 15.6.2018 n. 15896

## Sicurezza sul lavoro

**Violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro - Omessa predisposizione dei dispositivi di sicurezza - Responsabilità datoriale**

In materia di sicurezza sul lavoro, l'assoluta imprevedibilità del comportamento del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro sul piano della colpa. In particolare, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che condannava il datore di lavoro per le lesioni colpose subite dal lavoratore durante lo svolgimento di una mansione con una procedura abnorme. Nel caso di specie, infatti, il lavoratore, con la qualifica di aiuto macellaio, nell'intento di disossare un grosso pezzo di carne, lo aveva spostato dai binari – ove avrebbe dovuto avvenire l'operazione – e, successivamente, lo aveva sollevato per assicurarlo ad una ganccia non adatta alla mansione, sbilanciandosi e cadendo.

.....  
Cass. 14.6.2018 n. 27399

## Previdenza

**Trasfertisti - Contributi dovuti sull'indennità di trasferta - Criteri**

L'art. 7-*quiquies* del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) dispone al co. 1 che l'art. 51 co. 6 del TUIR (DPR 917/86) deve interpretarsi nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in

relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Se per mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al co. 1, non sia applicabile la disposizione di cui all'art. 51 co. 6 del TUIR, per la quale i contributi dovuti sull'indennità corrisposta devono essere commisurati al cinquanta per cento del valore dell'indennità, alle somme erogate deve essere applicato il trattamento previsto in generale per le indennità di trasferta di cui al medesimo art. 51 co. 5.

.....  
*Cass. 13.6.2018 n. 15531*

### **Licenziamento individuale** **Licenziamento disciplinare - Scarso rendimento per elevato numero di assenze - Mancanza del superamento del periodo di comportamento - Illegittimità**

La non utilità della prestazione lavorativa per il tempo della malattia è evento previsto e disciplinato dal legislatore con conseguenze che possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro solo dopo il superamento del periodo di comportamento disciplinato dall'art. 2110 c.c. e dalla contrattazione collettiva. Tali regole prevalgono, in quanto speciali, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali che su quella degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c. e si sostanziano nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto di lavoro sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza predeterminato dalla legge, dalle parti o in via equitativa dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso. Pertanto, il licenziamento intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all'elevato numero di assenze, che non siano però tali da esaurire il periodo di comportamento, non può ritenersi legittimo.

.....  
*Cass. 13.6.2018 n. 15523*

### **Licenziamento individuale**

#### **Licenziamento per superamento del periodo di comportamento - Successiva modifica in sede di verifica della legittimità del licenziamento del numero delle assenze contestate al lavoratore nella lettera di licenziamento - Illegittimità**

Poiché il licenziamento per superamento del periodo di comportamento non può assimilarsi ad un licenziamento disciplinare con i connessi obblighi in tema di specificità *ab origine* della contestazione, il datore di lavoro non è tenuto a specificare nella comunicazione del recesso i singoli giorni di assenza di malattia, salva esplicita richiesta del lavoratore. Tuttavia, una volta che siano state indicate le assenze nella lettera di licenziamento, le stesse non possono essere poi successivamente integrate dal datore di lavoro in sede di verifica della legittimità del licenziamento, facendo riferimento a giorni di assenza non indicati nella lettera di licenziamento al fine del raggiungimento del periodo di comportamento.

.....  
*Cass. 11.6.2018 n. 15095*

### **Licenziamento individuale** **Licenziamento disciplinare - Controllo sul lavoratore da parte dell'azienda affidato ad agenzie investigative sull'attività lavorativa - Illegittimità**

Gli artt. 2 e 3 della L. 300/70 non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, quali le agenzie investigative, per tutelare il patrimonio aziendale, ma tale controllo non può riguardare in nessun caso né l'adempimento né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, ma solamente limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. Le agenzie investigative non devono, pertanto, sconfinare nel controllo dell'attività lavorativa vera e propria, per cui resta giustificato l'intervento in questione solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esi-

genza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che il lecito siano in corso di esecuzione. Tale divieto di controllo occulto sull'attività lavorativa vale anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, come nel caso di specie, in cui il dipendente spiato svolgeva un'attività esterna di ispezione di cantieri di proprietà dell'azienda datrice di lavoro.

.....  
*Cass. 11.6.2018 n. 15094*

## **Licenziamento individuale**

**Licenziamento disciplinare -**

**Rappresentazione scenica del finto suicidio dell'amministratore delegato - Limite della c.d. continenza formale anche per il diritto di satira - Conseguenze**

Anche se la plateale inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica porta in genere ad escludere la loro capacità di offendere la reputazione, tuttavia neppure la satira può esorbitare dalla continenza, ossia dai limiti della correttezza formale che si impongono al diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., nel caso di attribuzione ad una persona di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari ed infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo ed il dileggio, in contrasto con il limite della tutela della dignità della persona umana richiesto dall'art. 2 Cost. Pertanto, l'esorbitanza dai limiti della correttezza formale della critica espressa da un gruppo di lavoratori nell'accusare l'amministratore delegato di qualità riprovevoli e moralmente disonorevoli, esponendolo al pubblico dileggio, effettuando accostamenti e riferimenti violenti e deprecabili in modo da suscitare sdegno, disistima nonché derisione e irrisione, può legittimare il loro licenziamento per giusta causa, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi della diffamazione. Tale comportamento lede definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, introducendo in azienda una conflittualità che trascende il regolare svolgimento e la fisiologica dialettica del rapporto di lavoro (nel caso di specie, i

lavoratori erano stati licenziati per aver messo in atto, nonché divulgato successivamente all'esterno dell'azienda tramite facebook, una macabra rappresentazione scenica del finto suicidio dell'amministratore delegato della società tramite impiccagione su un patibolo accerchiato da tute macchiate di rosso a mo' di sangue e del successivo funerale, con contestuale affissione di un manifesto ove si attribuivano all'amministratore stesso le morti per suicidio di alcuni lavoratori e la deportazione di altri dipendenti in altra sede).

.....  
*Cass. 6.6.2018 n. 14527*

## **Previdenza**

**Assegno per il nucleo familiare - Diritto all'assegno per il nucleo familiare - Cittadini di paesi terzi - Familiari residenti all'estero - Sussistenza - Condotta discriminatoria**

Costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione della clausola di parità di trattamento prevista dall'art. 12 della Direttiva 2011/98/CE nel settore della sicurezza sociale in relazione alle prestazioni familiari, la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno in Italia ai fini lavorativi, i cui familiari a carico siano residenti all'estero, dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del DL 69/88, conv. L. 153/88 (nel caso di specie, l'assegno per il nucleo familiare era richiesto in relazione a familiari residenti in Egitto).

.....  
*Trib. Pavia 6.6.2018*

## **Previdenza**

**Contributi IVS artigiani e commercianti - Iscrizione alla gestione commercianti - Mancanza dello svolgimento abituale e prevalente di attività commerciale da parte dell'amministratore e socio d'opera di una srl - Obbligo - Esclusione**

Presupposto per l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti presso l'INPS è lo svolgi-

mento da parte dell'interessato di attività commerciale, così come previsto dall'art. 1 co. 203 della L. 662/96 che sostituisce l'art. 29 co. 1 della L. 160/75. Inoltre, la qualità di socio unico ed amministratore di una srl non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di tale iscrizione se non vi è anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza (nel caso di specie, l'amministratore e socio d'opera della s.r.l. non svolgeva alcuna attività commerciale di acquisto e vendita di beni immobili, ma si limitava a riscuotere il canone di locazione di cinque immobili di proprietà della società).

.....  
*Cass. 5.6.2018 n. 14389*

### **Licenziamento individuale** **Azione per la repressione di condotta antisindacale ex art. 28 della L. 300/70 - Contestazione della legittimità di un licenziamento individuale - Equiparazione all'impugnazione stragiudiziale**

L'azione per la repressione della condotta antisindacale, promossa ai sensi dell'art. 28 della L. 300/70 per contestare la legittimità di un licenziamento individuale e per chiedere la rimozione degli effetti ad esso connessi, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro, costituisce una valida modalità di impugnazione del licenziamento. Pertanto, indipendentemente da un mandato o da una ratifica successiva da parte del lavoratore, se tempestiva, impedisce la decadenza stabilita dall'art. 6 co. 1 della L. 604/66, in quanto realizza la finalità della disposizione che disciplina la modalità di impugnazione del licenziamento, contrastando il compimento dell'atto datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro, sempre restando salva la necessità per il lavoratore di proseguire, in via autonoma, l'azione individuale nelle forme di legge, depositando il ricorso giudiziale o comunicando alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di decadenza di 180 giorni.

.....  
*Cass. 4.6.2018 n. 14212*

## **Lavoro subordinato**

### **Diritti e doveri del datore di lavoro** **- Procedimento disciplinare - Tempestività della contestazione disciplinare - Valutazione rispetto al momento della piena conoscenza dei fatti addebitati**

Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore di lavoro avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (nel caso di specie, un istituto di credito era venuto a conoscenza della scorrettezza di alcune operazioni effettuate dal dipendente, poi licenziato a seguito del procedimento disciplinare, sul conto di un cliente solo dopo alcuni anni dall'inizio del comportamento illecito e non poteva, quindi, essere accusato di inerzia, avendo applicato la sanzione disciplinare a breve distanza dalla piena conoscenza dei fatti).

Non sussiste nel procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della L. 300/70 un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione la documentazione su cui essa si basa.

.....  
*Cass. 4.6.2018 n. 14195*

### **Licenziamento individuale** **Licenziamento per giusta causa - Frasi ingiuriose nei confronti di un superiore gerarchico - Sproporzione tra condotta addebitata e sanzione - Illegittimità**

In mancanza di precedenti disciplinari, il li-

licenziamento di un dipendente comminato per aver proferito frasi ingiuriose ed offensive nei confronti del superiore gerarchico alla presenza di altri colleghi di lavoro deve essere considerato sproporzionato, con conseguente riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 co. 5 della L. 300/70 della tutela risarcitoria tra un minimo di dodici ed un massimo di 24 mensilità.

.....  
*Cass. 4.6.2018 n. 14192*

### **Licenziamento collettivo** **Reintegrazione presso la sede di imminente chiusura - Illegittimità**

Nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, in cui siano stati definiti quali criteri di scelta la rinuncia all'opposizione al licenziamento ovvero l'appartenenza al punto vendita in chiusura, non può essere inserito un lavoratore che, a seguito di una sentenza che abbia dichiarato illegittimo un precedente licenziamento, sia stato reintegrato ed assegnato al punto vendita di cui era prevista l'imminente chiusura, nell'impossibilità di ricollocarlo nell'originaria sede di lavoro non più esistente. In mancanza di sedi dove reintegrare il dipendente, il datore di lavoro avrebbe infatti dovuto intimare al lavoratore un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimostrando l'impossibilità di un suo *repechage* (nel caso di specie, il datore di lavoro aveva comunicato l'avvio della procedura di riduzione del personale solo 5 giorni dopo

l'assegnazione del lavoratore presso il punto vendita poi chiuso).

.....  
*Trib. Roma 4.6.2018 n. 4636*

### **Licenziamento individuale** **Decorrenza del termine di decadenza dall'impugnativa stragiudiziale - Tentativo di conciliazione**

In tema di decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 6 co. 2 della L. 604/66 per la proposizione del ricorso giudiziale sulla legittimità del licenziamento, in caso di tentativo di conciliazione (o arbitrato) occorre distinguere tra il caso in cui il procedimento deflattivo (conciliazione o arbitrato) non abbia avuto luogo per una pregiudiziale volontà contraria delle parti (rifiuto o mancato accordo necessario all'espletamento del procedimento), e il caso in cui il tentativo di conciliazione (o arbitrato) si sia regolarmente svolto, ma abbia avuto esito negativo. In questa seconda ipotesi non si applica il termine breve di 60 giorni previsto dall'ultimo periodo dell'art. 6 co. 2 della L. 604/66 solo per il caso di rifiuto o mancato accordo necessario all'espletamento del procedimento deflattivo, ma l'originario termine di 180 giorni, che, in base all'art. 410 co. 2 c.p.c., resta sospeso per la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

.....  
*Cass. 1.6.2018 n. 14108*